

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il disegno di nuova legge di procedura tributaria.
La organizzazione tributaria.

(del 7 luglio 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nel corso delle discussioni e dei lavori preparatori per la revisione della legge tributaria, da parecchie parti (e il messaggio del Consiglio di Stato ne fece direttamente parola) si rilevò la opportunità di procedere contemporaneamente o comunque senza indugio alla revisione anche della legge di procedura tributaria.

Si era anzi, ad un certo momento, desiderato e auspicato che le due leggi entrassero contemporaneamente in vigore. Le circostanze imposero di dare la precedenza alla revisione della legge tributaria. La attuale legge di procedura venne lievemente ritoccata in qualche punto di dettaglio per ovviare a taluno inconveniente, ma la revisione generale venne procrastinata di qualche mese, al fine di conoscere taluni bisogni particolari al nuovo ordinamento di merito.

A questa legge di procedura, nel lavoro di riesame dell'intera legislazione, dovrà seguire la revisione delle leggi e dei regolamenti in materia di successione, di cui la presente legge pone le basi per la competenza e per le contravvenzioni. I lavori preparatori, la raccolta del materiale sono in corso, nè intendiamo però remorare l'esame di questa in attesa dell'esame delle future revisioni.

La legge attuale, del 5 ottobre 1920, ripetutamente modificata da successivi decreti, fu certamente, per l'epoca, un risoluto progresso nell'accertamento fiscale. Dalla paternalistica soluzione di una tassazione eseguita dai Municipi, definiti nel messaggio d'allora troppo vincolati a scrupoli d'ordine comunale e più vicini al contribuente che non alla realtà fiscale, da un ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni di tre membri, tenuto a rivedere le tassazioni allestite dai Municipi, impossibilitato in pratica a funzionare e per mancanza di tempo e per mancanza di possibilità di rivedere migliaia e migliaia di tassazioni, al sistema attualmente in vigore, di commissioni di circondario, venute man mano accrescendosi di personale e di compiti, a un ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni costituito d'uno stato maggiore direttivo e di numerosi collaboratori, un lungo cammino è stato percorso: un grande miglioramento è stato certo compiuto nell'accertamento e, se la pressione fiscale è aumentata, per i bisogni della comunità, certo essa è stata meglio distribuita. Nè tuttavia può essere elevato il canto del trionfo per la meta raggiunta: l'accertamento fiscale, per quanto raffinato e profondo, sempre si distanzia dalla realtà almeno di quella frazione che consiste nella differenza fra la giustizia che il contribuente reclama per sè quando altri sia obbligato a distribuirle e la giustizia che il contribuente reputa ammissibile, per sè, quando essa si rivolga contro di lui, o contro i suoi interessi, o anche solo contro il suo egoismo. Non suoni questo giudizio come offesa o pessimistica valutazione di una deteriore caratteristica del contribuente ticinese, che ha sulle proprie spalle gravosi oneri, e in genere nella sua grande maggioranza li assolve senza eccessiva riluttanza, nè si veda in quelle osservazioni una ingiusta generalizzazione di casi purtroppo esistenti di sistematica sottrazione al fisco di quanto

gli è dovuto : gli è che, — e tutto il mondo è paese — la lotta fra la legittima e legale curiosità del fisco e la naturale ritrosia del contribuente, che coll'aumento delle imposte assume spesso il carattere di illegale, ma umanamente comprensibile difesa, non ha mai fine e non conosce soste : ad ogni nuova dichiarazione fiscale, ad ogni nuovo prospetto, si riaccende, per il fatto della nuova valutazione, del cambiamento delle situazioni, il dissidio fra i due desideri, del fisco di colpire in modo completo e del contribuente di pagare il meno possibile. Né il fisco né il contribuente possono in genere dichiararsi mai assoluti vincitori.

Ma, malgrado i progressi compiuti nei trent'anni di applicazione della attuale legge tributaria, numerosi sono i punti sui quali una riforma deve portare nuovo ordine : essi sono individuabili intanto nella parte organizzativa, là dove la meccanizzazione, diminuendo e accelerando il lavoro dell'uomo, permette una utile centralizzazione e lo sfruttamento del servizio delle macchine e inoltre ancora nel campo dell'accertamento, specie per i compiti addossati al Cantone dalle leggi federali, che a loro volta hanno largamente influito sull'azione cantonale e sui modi di accertamento cantonali. Le intenzioni della nuova legge di procedura tributaria, che non porta innovazioni essenziali nella parte strutturale (infatti essa mantiene, sia pur con qualche modifica, il sistema della dichiarazione, l'istituto del reclamo, l'istituto del ricorso) o nella parte organica (essa prevede il mantenimento di uffici regionali di circondario, più direttamente subordinati alla amministrazione centrale e per quest'ultima una nuova e più specifica subordinazione al potere esecutivo), sono tuttavia parecchie e intese particolarmente a permettere un migliore accertamento e ad apportare un certo sveltimento dei lavori di tassazione, che si sono dimostrati sempre più gravosi in questi ultimi anni.

Daremo al presente messaggio una certa estensione, per definire gli istituti e i loro compiti, affinché poi la discussione risulti più semplice e la impostazione del processo fiscale più comprensibile.

Titolo I

La organizzazione tributaria

A) *La collaborazione dei Comuni all'allestimento dei prospetti.*

Colla attuale organizzazione l'allestimento del prospetto per la imposta cantonale è affidato ai Municipi (art. 1) i quali devono istituire le singole partite, indicando nome, cognome, paternità e professione dell'intestatario, le persone che fanno parte della medesima partita, i beni immobiliari che le spettano.

I Comuni devono inoltre, per mezzo di una loro delegazione tributaria, (art. 4) assistere alle operazioni della Commissione circondariale, la quale è tenuta a dare tutte le informazioni di cui fosse richiesta (Art. 5).

La realtà pratica si è tuttavia modificata in modo essenziale, poichè per la crescente compilazione delle operazioni di accertamento, la assistenza della Delegazione tributaria comunale si è rivelata assolutamente inefficiente e praticamente impossibile. Per assistenza certo il legislatore intendeva discussione effettiva dei singoli casi e giudizio consultivo della Commissione prima della emissione della tassazione. Il legislatore pensava inoltre alla emissione del prospetto *per Comune*, con pubblicazione del prospetto medesimo per una durata di quindici giorni presso la Cancelleria comunale (art. 23) con la procedura di reclamo i cui termini decorressero dal momento del deposito (art. 24), tanto contro la propria tassazione come contro la tassazione dei concittadini.

La specializzazione nell'analisi della posizione fiscale del contribuente, la necessità, per oltre quarantamila contribuenti (i maggiori) di procedere con-

temporaneamente alla tassazione ai fini della imposta di difesa nazionale, su ben altri documenti, informazioni, perizie, ecc. che non sull'opinione della Delegazione comunale ecc. fecero sì che «l'assistenza» della delegazione comunale si riducesse in verità ad un contratto molto allentato, ad una consultazione generica e, in parecchi casi e presso talune commissioni addirittura alla rinuncia alla convocazione delle delegazioni comunali.

Il progetto mantiene le funzioni e le competenze della delegazione comunale ribadendo il concetto che essa deve essere udita almeno una volta durante il periodo fiscale biennale. E ciò tanto per emettere un giudizio consultivo sulla tassazione del biennio trascorso come per dare alla amministrazione fiscale, per il biennio corrente, le indicazioni generiche o specifiche di cui fosse richiesta. Il progetto inoltre definisce meglio gli obblighi del Comune in merito allo allestimento del «prospetto».

Dato il nuovo sistema che sostituisce il vecchio libro, intitolato prospetto, con un moderno schedario individuale, suddiviso per Comuni, ma suddivisibile rapidamente anche per professioni ecc., e dato che l'impianto delle partite è fatto e altro non occorre che conoscere rapidamente e in modo preciso gli spostamenti e le mutazioni (arrivi, partenze), il Comune riceve chiaramente l'obbligo di spedire, non appena una mutazione si verifici, alla amministrazione fiscale i dati di stato civile e di proprietà immobiliare del nuovo contribuente e la segnalazione della partenza del vecchio contribuente. Non è più il Municipio che manda (con maggiore o minore puntualità) al nuovo contribuente il formulario di dichiarazione e poi (sempre con maggiore o minore puntualità) lo trasmette, quando lo abbia ricevuto di ritorno, all'amministrazione fiscale, ma quest'ultima che immediatamente prende contatto col nuovo contribuente, col Cantone di sua provenienza, per intimargli i formulari di dichiarazione, per prendere, in caso di mora i provvedimenti del caso, non ultimo quello della tassazione d'ufficio.

Questo sveltimento permetterà di guadagnare spesso mesi e mesi per la completazione del prospetto cantonale, e, di conseguenza, il vantaggio ne ridonderà al Comune, la cui imposta, secondo il nuovo sistema, è la conseguenza diretta della imposta cantonale relativa.

Parimenti fenomeno certo non destinato a scomparire tanto presto sarà con ciò possibile direttamente con la collaborazione degli organi cantonali di polizia, percepire senza perdite di tempo e di denaro le debite imposte dai frontalieri, dal personale straniero che transitoriamente trova occupazione nel nostro Cantone, cambiando spesso ogni quindicina o ogni mese Comune e padrone; a tale scopo il prelevamento di una imposta mediante una procedura accelerata e addirittura alla fonte ha dato e continua a dare ottimi risultati e va mantenuto e possibilmente esteso ed ampliato.

B) *Compito e fisionomia delle autorità di tassazione.*

E' nota la suddivisione del Cantone, secondo la legge attuale, in quattro circondari fiscali e l'attribuzione del compito di tassazione, rispettivamente delle decisioni sui reclami, alle Commissioni circondariali di tassazione.

La suddivisione del Cantone in Circondari fiscali è stata introdotta nel Cantone dopo di aver sperimentato la tassazione da parte delle Commissioni comunali (legge del 1855) e quella da parte di una Commissione centrale (legge del 1856), dopo di avere, con la legge del 1863, affidato nuovamente la tassazione a un vero e proprio organo di tassazione comunale, la Delegazione comunale (composta di tre membri da eleggersi dal Municipio), mentre una Commissione cantonale (composta di un consigliere di Stato e di altri due membri nominati dal Consiglio di Stato fra i cittadini del distretto interessato) era autorità di ricorso, diventata poi quest'ultima, con la riforma del 1865, praticamente una superiore autorità di tassazione; dal criterio dell'attri-

buzione ai Comuni, o a sue delegazioni, il legislatore ticinese passava al criterio opposto con la legge del 1894 affidando a una sola autorità cantonale il compito della tassazione, mentre i Municipi rimanevano incaricati di allestire i prospetti dei contribuenti. Non si vuole qui fare la storia della procedura tributaria del Cantone e neppure richiamare le numerose discussioni che si sono svolte in proposito negli anni che seguirono, e in particolare sotto il regime di una unica autorità di tassazione cantonale. Vi sarebbe bensì materia per una interessante dissertazione, con i raffronti delle varie esperienze e delle varie opinioni. Interessa qui unicamente di ricordare come, da criteri così discordanti, il legislatore del 1920 ha tratto le conclusioni che hanno condotto alla introduzione di un sistema misto. La prova negativa delle delegazioni comunali, quali organi di tassazione, e quella, parimenti negativa dell'ufficio unico, hanno portato alla soluzione del problema concernente l'autorità di tassazione introducendo le Commissioni di circondario che funzionano attualmente, riservando all'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni funzioni essenzialmente di direttiva, di controllo e di collegamento.

La suddivisione in Circondari fiscali risponde a esigenze di ordine pratico e l'istituzione di Commissioni circondariali doveva significare una netta separazione fra organi fiscali e potere esecutivo.

Si trattava e si tratta infatti di organi autonomi, sottoposti bensì alla vigilanza dell'Ufficio cantonale delle pubbliche contribuzioni, ma indipendenti e sovrani nei loro giudizi; sono organi dello Stato, ai quali lo Stato non può che dare direttive generali senza poter intervenire direttamente nelle rispettive deliberazioni. Lo stesso Ufficio cantonale delle contribuzioni, autorità di vigilanza, non potrebbe, a rigore, modificare le deliberazioni dell'autorità di tassazione; può occorrendo negare la sua approvazione e la legge non dice quale sarebbe in tal caso la conseguenza. La semplice vigilanza, affidata a un ufficio superiore, che non dispone però dei mezzi per esercitarla con efficacia e senza possibilità legale di imporre una sua precisa direttiva, appare vuota non solo di significato ma specialmente di effetto pratico.

E' questo un primo appunto alla situazione attuale che il progetto si propone di eliminare. E il rimedio non è voluto da difficoltà effettive che si siano riscontrate nella pratica esecuzione delle norme legali attualmente in vigore, ma piuttosto dal desiderio di chiarezza e in virtù delle considerazioni che andremo esponendo.

Il criterio della attribuzione del compito di tassazione a Commissioni circondariali presenta due aspetti ben distinti; uno di carattere territoriale l'altro di carattere tecnico, sul primo non ci dilunghiamo in quanto il progetto di riforma ne mantiene la struttura. La suddivisione in circondari fiscali offre il vantaggio della decentralizzazione, e quindi un avvicinamento degli organi fiscali all'ambiente del contribuente; offre una maggiore possibilità di contatto diretto fra contribuente e organi fiscali che la pratica ha dimostrato di importanza considerevole; permette agli organi fiscali una più esatta conoscenza delle condizioni locali e delle relative caratteristiche.

Il secondo invece, di carattere tecnico, investe la natura *commissoriale* della autorità di tassazione. Tale criterio, rispondeva, con la vecchia legge, a una necessità evidente ed a una possibilità pratica. Poggiando la grandissima parte delle tassazioni su una *valutazione*, era inevitabile che la valutazione fosse il risultato di uno studio collegiale; al momento della sua istituzione, l'autorità di tassazione era definita a mo' di collegio, di tribunale giudicante, aiutato dalle Delegazioni comunali, di ente che era chiamato a definire le posizioni dei singoli contribuenti in via prevalentemente presuntiva.

Ma la nuova legge tributaria ha introdotto modificazioni essenziali; prima fra queste la sostituzione del vecchio sistema d'imposta con quello più moderno della imposta generale sul reddito e dell'imposta complementare sulla sostanza.

Il nuovo sistema non consente più, nella determinazione dell'imponibile, una semplice valutazione, per quanto oggettiva possa essere, senza l'intervento dell'interessato. E' noto che l'imposta principale sul reddito si contraddistingue, dal profilo procedurale, da ogni altro sistema, dal fatto che deve necessariamente poggiare sulla dichiarazione del contribuente. Ne consegue che al criterio della valutazione viene ad essere sostituito quello più equo e attendibile dell'accertamento. E l'accertamento deve essere approfondito in ogni suo punto se non si vuol rendere l'imposta che abbiamo ritenuto più giusta, la più ingiusta delle imposte.

Accertamento significa documentazione, ricerca di elementi giustificativi da parte del fisco, mediante un severo controllo delle prove offerte dal contribuente. Il risultato non dipende più da un ragionamento comparativo ma da una documentazione. Il compito dell'autorità di tassazione non consiste più, in altre parole, nella determinazione dell'imponibile poggiando essenzialmente su considerazioni o presunzioni di ordine generale, ma su fatti e circostanze particolari di ogni singolo caso e sui quali il contribuente deve essere richiesto di dichiarazione e di informazione.

E' ovvio che soltanto un accertamento rigoroso può dare a qualsiasi provvedimento di carattere fiscale il suo giusto senso di equità e di giustizia; nè vi può essere legge fiscale, buona o cattiva che sia, che possa dare risultati soddisfacenti se, nella sua pratica applicazione viene a mancare l'accertamento. Ne deriva evidente la necessità di rafforzare l'autorità di tassazione e di assegnarle quei mezzi che meglio possono riuscire adeguati al conseguimento del principale suo compito che si riassume in realtà nella ricerca scrupolosa dei fattori di reddito e di imposizioni.

Questa ricerca, che presuppone un attento esame degli elementi indicati dal contribuente, comporta una coordinazione di tutte le indagini necessarie e una diversa suddivisione del lavoro interno delle autorità di tassazione. Il criterio della commissione giudicante, che del resto è già completamente superato nella pratica attuale nello svolgimento dei lavori di tassazione, non trova più una giustificazione neppure in teoria. Si tratta in realtà di organismi che hanno perso per necessità di cose la originale veste di commissioni per assumere in pratica la fisionomia di veri e propri uffici. Questi i motivi che hanno indotto a introdurre anche nella legge un termine più appropriato a indicare l'autorità circondariale di tassazione.

Si è detto più sopra del compito essenziale degli uffici circondariali che consiste nell'accertamento indispensabile ad una giusta tassazione. Questo compito è limitato alle persone fisiche, mentre per tutte le persone giuridiche, la tassazione viene assegnata a un solo ufficio per tutto il territorio del Cantone. La circostanza va collegata a due considerazioni; da una parte sta il fatto che la legge tributaria prevede criteri diversi di tassazione per le persone fisiche e per le persone giuridiche, ciò che comporta la suddivisione in due categorie di contribuenti, e dall'altra sta la identica suddivisione in materia di imposte federali la cui tassazione deve essere fatta, per precisa disposizione di legge, da un solo ufficio per tutto il Cantone. A ragioni tecniche si aggiungono quindi ragioni amministrative intese a conseguire, anche in questo campo, una semplificazione e le modificazioni di disposizioni in pratica già vigenti nel Cantone. Questa suddivisione consente, sotto altro aspetto di raggiungere, in progresso di tempo, una specializzazione del personale adibito all'accertamento e alla tassazione delle varie categorie di contribuenti. Ritorna in evidenza, anche da questa visuale, la nuova fisionomia dell'autorità di tassazione, di un ufficio il cui lavoro non sarà più suddiviso internamente con criteri interregionali, ma secondo la natura delle diverse attività esercitate dai contribuenti del corrispondente circondario.

Un terzo aspetto della riforma vuole essere lumeggiato: quello della dipendenza tecnica degli uffici regionali sottoposti alla direttiva, alla vigilanza e alla ispezione dell'ufficio cantonale di cui fanno parte.

Anche questo nuovo criterio è dettato in particolar modo dal desiderio di chiarezza.

Già con la legge attuale, che conferisce all'Ufficio cantonale delle contribuzioni una funzione direttiva, di vigilanza e di controllo, senza facoltà di intervenire direttamente nelle tassazioni si è manifestata l'efficacia di una più accentuata partecipazione in tutti i lavori procedurali da parte di un superiore organo cantonale. E' d'altra parte ovvio che, affinché l'autorità di vigilanza possa svolgere con successo le sue attribuzioni, deve disporre delle stesse facoltà dell'autorità subordinata; un controllo senza la possibilità di imporre quelle modificazioni che dovessero risultare opportune, non avrebbe senso e non potrebbe portare quei frutti che l'istituzione stessa del controllo e della vigilanza presume. Ma la circostanza trova una più ampia giustificazione nel fatto che già i criteri generali dell'accertamento sono studiati, per evidenti necessità, da un ufficio unico che deve provvedere ad una uniforme applicazione ed esecuzione in tutto il Cantone; lo stesso ufficio cantonale provvede alla raccolta di materiale di accertamento considerevole, che può essere fatta unicamente da una sola istanza. D'altra parte la istituzione di un ispettorato fiscale cantonale, meglio anzi la conferma legale di un istituto già praticamente in funzione (di cui si dirà in seguito), implica necessariamente un intervento diretto dell'autorità centrale nelle attribuzioni degli uffici circondariali, una collaborazione affettiva fra autorità di tassazione e autorità di vigilanza con prevalente autorità di giudizio di quest'ultima. Il che è dettato dalla preoccupazione di dare all'accertamento tutta l'attenzione e la serietà necessarie, presupposti indispensabili della giustizia tributaria.

Questi in breve i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a mantenere nel progetto il criterio della suddivisione del Cantone in circondari fiscali e a mantenere altresì organi circondariali di tassazione, che assumono tuttavia il carattere di uffici non più autonomi ma dipendenti e incorporati in un più attrezzato organo centrale.

C) *L'amministrazione cantonale delle contribuzioni.*

E' noto che l'attuale Ufficio delle pubbliche contribuzioni non ha più né la fisionomia né i compiti descritti nella legge attualmente in vigore.

Un ufficio che ha direttamente la responsabilità dell'amministrazione e del prelievamento delle imposte e che è costituito, come la legge attuale prevede, di un capoufficio, di un segretario e di un aggiunto, non può essere in grado di adempiere seriamente ai compiti che gli sono affidati.

Praticamente, con lo sviluppo delle procedure tributarie che si è verificato in questi ultimi anni sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico, il rafforzamento e la riorganizzazione dell'ufficio sono già stati posti in atto. Ma la riorganizzazione di questo importante ramo dell'amministrazione si impone non soltanto per dare una base legale a una situazione di fatto verificatasi in forza degli eventi, ma anche in virtù delle nuove e più vaste attribuzioni che la nuova legge tributaria assegna alla superiore autorità cantonale. Pur introducendo nella nuova legge di procedura il concetto di una subordinazione diretta degli organi fiscali all'esecutivo cantonale, non più solo dal punto di vista amministrativo ma pure in qualità di organi dipendenti anche nel merito dal Dipartimento delle finanze, è ovvio che l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni è l'organo più direttamente responsabile dell'applicazione della legge tributaria.

Un organismo di tale importanza esige una sistemazione adeguata, intesa a conseguire i risultati che la legge si propone. Una rapida rassegna delle

mansioni attribuite all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni mette in evidenza la necessità di un organo centrale rafforzato e in grado di superare le difficoltà ognora crescenti nel campo tributario.

E' intanto ovvio che la predisposizione di tutte le operazioni relative all'accertamento e alla tassazione devono necessariamente emanare da una sola autorità affinché sia salvaguardata l'uguglianza di trattamento nella esecuzione e nella applicazione della legge. La elaborazione di direttive generali di applicazione non comporta però unicamente disposizioni di carattere amministrativo o di carattere interpretativo generali. Ai sensi della presente legge, essa coinvolge la responsabilità della pratica esecuzione di tutte le facoltà che la legge consente agli organi fiscali, e di un uso corretto e adeguato dei mezzi di accertamento che la legge loro accorda. Quale autorità di vigilanza e di controllo, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni deve inoltre provvedere affinché gli uffici circondariali siano in grado di applicare le disposizioni impartite e che l'esecuzione sia uniforme e appropriata. Ai compiti particolari di sua attribuzione si aggiungono quelli non meno onerosi del controllo generale che significa collaborazione e intervento diretto in ogni campo dell'accertamento e della tassazione, studio e soluzione di ogni problema nuovo e di ogni procedura.

Per la pratica esecuzione di tali mansioni, la nuova legge prevede una suddivisione interna dell'Amministrazione cantonale in base alla natura delle varie attribuzioni con il coordinamento di un ufficio di direzione. La direzione è costituita di un capoufficio coadiuvato da due membri, ai quali incombe lo studio collegiale dei problemi generali e delle decisioni di massima. Un consiglio direttivo, formato da specialisti in materia, offre le maggiori garanzie, sia per lo Stato, sia per il contribuente, che i provvedimenti dell'autorità cantonale siano adeguati agli interessi che la legge tributaria protegge, ed è suggerito anche dalla mole delle incombenze dell'ufficio. Dipendono dalla direzione, e in particolare da ognuno dei suoi membri, tre sezioni in ordine di materia e cioè il servizio amministrativo, il servizio dell'spettorato e il servizio del contenzioso; alla responsabilità collegiale dell'ufficio di direzione si aggiunge, per i suoi membri, quella specifica di un servizio particolare.

Dalla predisposizione dei lavori preliminari, che comprende la organizzazione dei lavori di indagine e del servizio di informazioni, lo studio e la preparazione dei formulari previsti, alla elaborazione delle istruzioni agli uffici subordinati e dei provvedimenti necessari, le operazioni amministrative costituiscono il punto di partenza e la condizione necessaria ad un lavoro serio ed accurato; di particolare importanza è la direzione dell'Ufficio cantonale di esazione, che la legge prevede come unica autorità di incasso dell'imposta per tutto il territorio del Cantone.

A questa centralizzazione del servizio di esazione, che costituisce una innovazione considerevole in confronto delle disposizioni attualmente in vigore, si è giunti non soltanto per ovviare agli svantaggi che la pluralità degli organi di esazione ha posti in evidenza, ma anche per ragioni di praticità.

La tecnica moderna consente una semplificazione considerevole nelle operazioni contabili e di scritturazione che la procedura d'incasso esige. Una meccanizzazione si rende oltremodo necessaria sia per mantenere la tempestività delle relative operazioni, sia per evitare l'occupazione di un notevole numero di personale che può invece essere adibito a lavori altrimenti proficui. Ma la meccanizzazione esige, per essere efficace, che tutte le pratiche del genere siano riunite in un unico centro, così da sfruttare con vantaggio tutte le possibilità offerte. La centralizzazione del servizio d'incasso si rende d'altra parte necessaria, per evitare i notevoli ritardi che sovente si sono dovuti lamentare, con grave pregiudizio degli interessi dello Stato, e con aggravio di noie per i contribuenti, sia nella tempestiva emissione delle bollette d'imposta, sia nel corso delle seguenti procedure esecutive.

E' ancora incombenza del servizio amministrativo, l'allestimento di statistiche tributarie, non costantemente tenute a giorno nei decenni passati, indispensabili per lo studio di problemi particolari, attuali e futuri e per la esatta cognizione delle condizioni economiche del paese.

Un compito prevalentemente tecnico è affidato al servizio dell'ispettorato, che è nel contempo organo di controllo delle tassazioni. L'ispettorato partecipa per le sue funzioni, direttamente alla tassazione di tutti i contribuenti del Cantone; glie ne deriva l'obbligo delle indagini particolari, dell'accertamento delle verifiche, delle perizie secondo un particolare piano di lavoro.

Un personale preparato in modo adeguato e che potrà raggiungere in progresso di tempo un grado considerevole di specializzazione, diretto con senso di oggettività, che procede alle verifiche contabili, ai controlli dei libri commerciali e ne tragga le conseguenze particolari e di carattere generale, è il mezzo più sicuro per frenare la frode fiscale e raggiungere in genere una più corretta esecuzione delle tassazioni. Dipende in grandissima parte dal funzionamento di questo servizio il risultato pratico di tutta la procedura di accertamento, e il conseguimento della necessaria uniformità nella esecuzione della legge.

Al servizio del contenzioso vengono riservate attribuzioni di carattere prevalentemente legale. Ad esso convergono, oltre alle pratiche concernenti i ricorsi in materia di imposta cantonale, anche le contestazioni concernenti le tasse ereditarie e di mutazione; esso è inoltre l'organo competente, entro i limiti che la legge assegna all'amministrazione cantonale, in materia di sottrazioni e di contravvenzioni, di revisione e di restituzione d'imposta; allo stesso servizio incombe infine il disbrigo delle procedure per doppia imposta e di riparto intercomunale. Per ragioni di materia, e riservata una diversa disposizione del Consiglio di Stato, esso rappresenta lo Stato nelle cause giudiziarie in materia tributaria.

Dall'amministrazione cantonale dipendono, oltre agli uffici circondariali di tassazione, l'Ufficio cantonale di mutazione, incaricato dell'allestimento degli inventari per tutto il territorio del Cantone, l'Ufficio cantonale di esazione, di cui si è detto più sopra.

Un'amministrazione così concepita, che corrisponde del resto a una situazione di fatto che si è venuta formando nel corso di questi ultimi anni e che è già praticamente in funzione, può rispondere a tutte le esigenze che le caratteristiche della materia domandano.

D) *La Commissione cantonale di ricorso.*

E' pratica costante che l'amministrazione della giustizia in materia tributaria venga assegnata, sia in considerazione della materia particolare sia per considerazioni di ordine politico, a un organo speciale indipendente che potesse amministrare, invece che a tribunali civili. Il criterio viene mantenuto nella nuova legge che prevede, per l'esame e il giudizio sui ricorsi, una Commissione cantonale di ricorso, composta di un presidente, sei membri e tre supplenti nominata dal Gran Consiglio.

Per il necessario coordinamento dei lavori la Commissione è assistita da un segretario stabile nominato dal Consiglio di Stato; quest'ultimo non ha voce deliberativa, ma coadiuva la Commissione nel disbrigo dei suoi compiti. Al segretario saranno affidate in modo particolare la cura della completazione preliminare degli incarti, la redazione delle decisioni, delle osservazioni ai ricorsi diretti all'autorità superiore, la intimazione degli atti procedurali, la scritturazione, la registrazione, la pubblicazione delle massime ecc.

La Commissione di ricorso è nel contempo autorità di cassazione e di appello; alla stessa competono le medesime facoltà e indagini dell'autorità di tassazione e, limitatamente ai casi che le vengono sottoposti, gli stessi obblighi;

un riesame quindi di tutti gli elementi della tassazione; con la conseguente possibilità di modificare la tassazione impugnata anche su circostanze non contestate, senza vincolo alle domande del ricorrente. Allo scopo di sveltire la procedura sono assegnate determinate competenze al presidente della Commissione in qualità di giudice unico, indicate nella legge in modo limitativo: si tratta in particolare dei ricorsi divenuti senza oggetto a seguito di ritiro, oppure di ricorsi che sono irricevibili in ordine, specialmente per motivo di tardività, o di casi in cui la rettifica della tassazione risulti necessaria in base ad attestazioni incontestabili, ritenuto che alla rettifica abbia aderito la amministrazione cantonale delle contribuzioni, e casi di rettifica di errori materiali di calcolo; infine di casi di merito quando l'importo in contestazione non superi i Fr. 500.— di reddito o i Fr. 5.000.— di sostanza imponibili.

Il giudice unico ha tuttavia la facoltà di deferire il giudizio all'intero collegio quando lo ritenga opportuno a dipendenza dell'importanza dei fatti o delle questioni di diritto a decidere; tale facoltà diventa un obbligo quando esistano motivi di ricusa nei suoi confronti. La Commissione di ricorso può validamente decidere quando siano presenti almeno cinque dei suoi membri o supplenti.

Titolo II.

La procedura di tassazione.

A) *Lavori preliminari.*

Una procedura di tassazione, affinché possa essere eseguita con successo, presuppone una serie di operazioni preliminari, le quali pur non facendo parte del processo tributario, assumono una importanza considerevole e costituiscono il punto di partenza di ogni ulteriore procedimento. Le operazioni preliminari consistono da un lato nello individuare i soggetti fiscali, e dall'altro nel determinare gli elementi oggettivi dell'imponibile.

La prima preoccupazione deve essere quella di conoscere — e tempestivamente — i contribuenti soggetti ad imposta nel Cantone. A questa bisogna come già nella legge attualmente in vigore, vengono chiamati i Comuni, ai quali è affidato il compito di allestire all'inizio di ogni periodo di tassazione, a mente dell'art. 11 della legge tributaria l'elenco di tutti i contribuenti assoggettati all'imposta nel Comune. Gli elenchi, allestiti su apposite schede, a mente dell'art. 11 della legge tributaria, sostituiscono i vecchi prospetti che già attualmente parecchi Comuni hanno eliminato per ragioni di praticità. L'attribuzione ai Comuni di questo primo compito trova la sua ragione nel fatto che solo i Comuni sono in grado di conoscere per tempo le persone domiciliate o residenti. Gli elementi soggettivi dell'imposizione sono dati, d'altra parte, non soltanto dal fattore domicilio o dimora, ma altresì da fattori personali che pure solo il Comune in genere può conoscere. E poichè il Comune non potrà prelevare la sua imposta se non esiste la tassazione cantonale su cui essa deve essere fondata, è nell'interesse del Comune medesimo di allestire gli elenchi di contribuenti in modo completo.

Nè basta, perchè gli elenchi siano completi, che siano iscritti tutti i contribuenti che risultano imponibili nel Comune dal punto di vista soggettivo o personale: si pensi al solo fatto della proprietà immobiliare.

Con la comunicazione degli elenchi dei contribuenti all'autorità di tassazione, da eseguire all'inizio di ogni periodo, si apre la procedura di tassazione.

Le modificazioni all'elenco dovranno essere comunicate all'autorità di tassazione immediatamente, di guisa che si renda possibile un contatto immediato fra contribuente e fisco. Si pensi in particolare agli arrivi, alle partenze, ai decessi, alle nuove sedi di imprese o di succursali; si deve in tal modo

combattere con la oculata collaborazione comunale il grave inconveniente della non conoscenza per tempo talora considerevole di un numero non trascurabile di contribuenti. L'obbligo ai Comuni di comunicare subito all'autorità di tassazione la presenza di un nuovo contribuente, oppure di cambiamenti tali da modificare la posizione fiscale dell'interessato consente agli organi fiscali di prendere tempestivamente i provvedimenti di legge. In sede di allestimento degli elenchi dovranno esser tenute presenti alcune disposizioni di carattere generale che la legge ha ritenuto di precisare. Così è definito il luogo della tassazione che regola l'appartenenza territoriale del contribuente a seconda delle condizioni in particolar modo il domicilio, la dimora, la sede che giustificano l'imponibilità. La nozione della sede è prevista per tutti gli enti senza personalità giuridica propria, per tutte le associazioni, fondazioni e corporazioni, e, per analogia, per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplici; il criterio è infine completato, per i casi in cui non esista una vera e propria sede, con la nozione del luogo cui il contribuente appartiene economicamente o dove è tenuta l'amministrazione.

E poichè il domicilio, la dimora o la sede possono essere mutati nel corso del periodo senza che ciò abbia influenza sull'obbligo di pagare l'imposta, è prevista l'epoca determinante per stabilire il luogo della tassazione. In conformità di quanto già conosciuto da altre leggi, determinante è il giorno dell'inizio dell'assoggettamento all'imposta cantonale; di regola quindi il primo gennaio del primo anno di tassazione. Se le condizioni dell'assoggettamento si verificano solo più tardi durante il periodo di tassazione, determinante è questo ultimo giorno.

Particolare definizione trovano il luogo di tassazione in caso di tutela, (luogo dell'ultimo domicilio tutelato, oppure luogo in cui ha la sede l'autorità tutoria in caso di soggiorno in case di cura fuori Cantone) e quello per i ticinesi all'estero, per i quali è mantenuta la nozione del Comune di appartenenza.

Per i beni soggetti alla norma « rei sitae » sta la nozione topografica degli immobili e delle loro parti integranti, delle cave, delle sorgenti, e dei diritti d'acqua a definire il luogo di tassazione.

Definito il luogo della tassazione, questo fa stato per la tassazione di tutti i fattori imponibili del contribuente anche se questi sono parzialmente localizzati altrove. Ai fini dell'imposta cantonale esiste un solo luogo di tassazione.

La unità del luogo di tassazione corrisponde al principio dell'unità del reddito e della sostanza che si riscontra nel diritto materiale.

B) Periodo di tassazione e periodo di computo.

Il periodo di tassazione e il periodo di computo sono in realtà elementi del diritto formale che trovano già espressione nel diritto materiale. Essi sono chiaramente stabiliti dall'art. 11 della L. T., per cui basta, in questa sede, regolare le conseguenze procedurali.

Come già si è rilevato, la ragione principale della intimaazione della tassazione biennale sta nella necessità per gli organi fiscali di avere il tempo necessario per procedere ad un accertamento adeguato; sta inoltre il fatto che tale criterio è pure comune alla legge federale attualmente in vigore. La tassazione biennale costituisce pertanto una semplificazione considerevole, e consente, d'altra parte, un più attento esame di tutte le circostanze che possono avere un'influenza diretta sulle tassazioni. La tassazione biennale è prevista per le persone fisiche e per le persone ad esse parificate secondo l'art. 54 della L. T., e cioè le associazioni, le fondazioni, i consorzi, le corporazioni, nonché le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica propria. Col medesimo criterio sono sottoposte alla tassazione biennale degli interessati, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

La tassazione biennale è la regola: prevediamo tuttavia delle eccezioni. Innanzitutto è norma del diritto materiale che per le persone giuridiche del diritto commerciale e cioè le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative, cui si aggiungono le aziende municipalizzate, la tassazione è annuale. Ma discende dal criterio periodico della tassazione che, quando le condizioni dell'assoggettamento si verificano solo nel corso del periodo di tassazione, la tassazione debba essere definita dal momento suddetto sino alla fine del periodo.

Non può d'altra parte essere trascurato il fatto che esiste un numero considerevole di contribuenti i cui fattori imponibili non sono soggetti a modificazioni ragguardevoli. Per questa categoria di contribuenti, la cui tassazione si limiterebbe in realtà alla materiale copertura dei precedenti fattori imponibili e della precedente imposta, è data al Consiglio di Stato la facoltà di decretare l'obbligo della tassazione quadriennale.

E' questo un provvedimento di opportunità che libera i contribuenti da tutte le formalità relative per un periodo di 4 anni, e alleggerisce il compito degli organi fiscali a profitto di operazioni più redditizie. Questo esposto per il periodo di tassazione può valere anche per il periodo di computo, già definito col diritto materiale. Al periodo biennale di tassazione corrisponde il periodo di computo dei due anni precedenti; alla tassazione annuale corrisponde l'anno di computo precedente.

C) *Modalità generali.*

La legge che ci occupa, che deve definire i rapporti tra il pubblico e l'autorità fiscale, non può trascurare di stabilire le modalità che regolano i diritti e i doveri delle parti. Si tratta in generale di norme comuni a tutte le leggi moderne; sono in parte mutamenti del regime conosciuto della legge attuale e in parte completazioni e chiarificazioni. Così le decisioni delle autorità fiscali non vengono più intimare per il tramite delle autorità comunali ma direttamente al contribuente. La legge prevede per le comunicazioni e le intimazioni la forma scritta. Qualora un determinato provvedimento abbia conseguenze importanti per il contribuente, e occorre la prova della avvenuta intimazione, l'invio avverrà per lettera raccomandata. A tutela degli interessi del contribuente si prescrive, d'altra parte, che ogni qual volta un provvedimento o una decisione dell'autorità fiscale comportino le conseguenze per il contribuente, siano esse penalità in caso di inadempimento oppure perdita di un diritto, o quando con la intimazione sorga un diritto per il contribuente, dovranno essere esplicitamente menzionate le conseguenze ed i rimedi. E' questa una norma opportuna quando si tenga conto del numero considerevole di persone non sempre in grado di conoscere le caratteristiche procedurali che la legge stabilisce. La necessità di proteggere il contribuente contro la eventuale divulgazione di fatti e circostanze portati a conoscenza degli organi di tassazione e interessanti in qualsiasi modo la determinazione dell'imposta, è di grande importanza: l'obbligo del segreto d'ufficio è tanto più giustificato quando si ponga mente a tutte le circostanze, talvolta delicate, che le esigenze di una prova da fornire possono indurre o imporre di palesare. Fra enti, uffici, istanti tenuti al medesimo segreto d'ufficio deve tuttavia valere la norma della necessaria collaborazione.

E' mantenuto nel progetto il criterio della pubblicità delle tassazioni, nel senso già conosciuto della legge attuale, che il registro dei contribuenti, con gli elementi globali di sostanza e di reddito imponibile, può essere consultato presso la cancelleria municipale durante il periodo di un mese. Pur trattandosi di criterio superato dalle moderne legislazioni, si ha il vantaggio non trascurabile di offrire elementi di controllo pubblico, certo non privo di interesse generale.

D) *La dichiarazione d'imposta.*

Già si è detto che la procedura di tassazione presuppone una serie di lavori preliminari atti a rendere efficace la esecuzione: appartengono a queste operazioni l'allestimento degli elenchi da parte dei Municipi e la trasmissione degli stessi alle autorità di tassazione. Sono pure di carattere preliminare la preparazione da parte delle autorità di tassazione, dei formulari ufficiali per la dichiarazione fiscale e il pubblico invito ai contribuenti a presentare la dichiarazioni.

L'importanza della innovazione è data dall'obbligo della dichiarazione periodica. Con la dichiarazione il contribuente è chiamato a partecipare direttamente alla procedura di tassazione. Essa rappresenta anzi il fatto più importante da parte del contribuente; un obbligo procedurale la cui inosservanza può comportare non soltanto conseguenze procedurali ma anche sanzioni. La dichiarazione rappresenta anche un diritto del contribuente, in quanto egli può esigere che la sua dichiarazione, presentata in conformità di legge, sia determinante per la tassazione.

Questo atto obbligatorio, costituisce il vero punto di partenza della procedura di tassazione; non è più dipendente da un decreto esecutivo che ordini la revisione generale delle tassazioni e non riveste neppure il carattere della attuale notifica. Resa obbligatoria ogni due anni, la dichiarazione d'imposta assume l'autorità dell'atto principale di tutta la procedura e costituisce la base fondamentale della tassazione. Non spetta più soltanto all'autorità di tassazione valutare in modo presuntivo i fattori imponibili dei contribuenti; se una valutazione ufficiale deve avvenire, come si dirà in seguito, spetta in ogni caso al contribuente indicare in modo completo tutti i suoi fattori di reddito e di sostanza.

Con la dichiarazione il contribuente assume la sua responsabilità di fronte allo Stato, e ne porterà le conseguenze in caso di indicazioni inesatte.

Non si pretende con la sola dichiarazione obbligatoria di eliminare la frode fiscale, ma è di capitale importanza il fatto di chiedere ogni due anni al contribuente quanto guadagna e quanto possiede.

Il procedimento è già praticamente in vigore nel Cantone in forza di disposizioni federali; ed è nota la pratica introdotta dalla unificazione della dichiarazione ai fini delle sue procedure.

Questa semplificazione, che sarà mantenuta, concerne naturalmente solo i contribuenti assoggettati anche all'imposta federale, ma esprime una volta ancora la preoccupazione di conseguire, col vantaggio di nuovi provvedimenti, anche la uniformità con altri provvedimenti già in vigore che, entro limiti determinati, si renda possibile e si dimostri opportuna.

La forma della dichiarazione è prescritta dal formulario ufficiale la cui utilizzazione è obbligatoria.

Il contenuto della dichiarazione emerge dallo stesso formulario, che prevede tutti gli elementi che possono avere importanza per la tassazione. Il contribuente è tenuto a riempirlo debitamente in modo completo; egli avrà assolto il suo obbligo se avrà dato le indicazioni richieste in modo da rendere possibile agli organi competenti di procedere a una tassazione corretta. Agli organi di tassazione è riservata naturalmente ogni facoltà di valutazione a seconda delle circostanze.

Con la dichiarazione vanno pure presentati gli allegati richiesti nel formulario ufficiale, che ne costituiscono parte integrante, cui vanno aggiunti i documenti e le prove richiesti dagli organi di tassazione. Di carattere obbligatorio generale è la produzione da parte di chi è tenuto ad avere una contabilità, dei bilanci e dei conti perdite e profitti; da parte di chi esercita una attività per conto di terzi, di un certificato di salario del datore di lavoro; di chi possiede beni mobili, di un elenco dei titoli e degli investimenti di capitale

con la indicazione dei relativi redditi, e di un elenco dei debiti professati con la indicazione degli interessi passivi e del creditore. Fra i provvedimenti degli organi fiscali, da considerare come elementi della dichiarazione e preordinati con formulari generali, possono essere citati i questionari per determinate categorie professionali; così agli agricoltori si domanderanno le indicazioni particolari necessarie per una equa determinazione del reddito agricolo, gli indipendenti forniranno le indicazioni utili a definire l'importanza economica della corrispondente attività; saranno indicati separatamente gli elementi interessanti il reddito immobiliare. Speciali questionari si occupano delle società in nome collettivo e in accomandita, delle masse patrimoniali indivise o in comunione e delle unioni di persone o di beni senza personalità giuridica propria. Formalità tutte che, a prima vista apparentemente eccessive, sono indispensabili ad un giusto accertamento; una regolamentazione generale, sulla base di formulari appositamente preparati, facilitata d'altra parte sia il compito del contribuente, sia quello degli organi fiscali.

Anche in questo campo la documentazione è unica per le imposte cantonali e le imposte federali, ciò che permette di raggiungere la uniformità e la semplificazione della procedura.

Il termine per la consegna delle dichiarazioni è di carattere perentorio: il ritardo comporta sanzioni; tuttavia è riservata al contribuente la facoltà di una dichiarazione tardiva in caso di impedimenti giustificativi, di servizio militare, d'assenza dal domicilio, ecc. La giustificazione del ritardo sarà presentata contemporaneamente alla dichiarazione, che avrà in tal guisa effetto di rimedio.

Non è menzionata nella legge, per evidenti esigenze amministrative, la facoltà di completare una dichiarazione presentata tempestivamente. Si deve però ritenere che, sino al momento in cui la tassazione non sia eseguita e intimata, il contribuente abbia il diritto di completare o di rettificare la sua dichiarazione, o i relativi allegati.

Ciò presuppone naturalmente una precedente dichiarazione tempestiva e una giustificazione del rimedio.

E). *L'accertamento e la tassazione.*

All'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione fa riscontro quello degli organi fiscali di determinare l'imposta dovuta. Ciò presuppone un controllo della dichiarazione e degli allegati prodotti. Il complesso delle operazioni di inchiesta si riassume nel termine generico di accertamento. Se la tassazione non è possibile in base agli elementi indicati dal contribuente, l'autorità di tassazione deve procedere alle indagini del caso.

I mezzi d'indagine non possono essere lasciati all'arbitrio dell'autorità fiscale, ma devono trovare definizione nella legge; e come sono specificati i doveri e i diritti del contribuente altrettanto specificati sono quelli degli organi fiscali, pur con la indispensabile libertà di apprezzamento nella estensione della indagine. E' così in facoltà degli organi di tassazione di esigere la produzione di documenti che, a suo giudizio, sono importanti per la tassazione e che non furono annessi alla dichiarazione; in primo luogo i libri commerciali che devono essere esibiti senza alcuna restrizione, estratti e documentazione di determinate posizioni contabili.

E' pure conferita all'autorità di tassazione la facoltà di convocare il contribuente per fornire chiarimenti orali. Fra i mezzi di accertamento vuole essere menzionata la partecipazione di terzi alla procedura di accertamento: delle autorità di fornire direttamente agli organi fiscali le informazioni che possono essere desunte dagli atti ufficiali e che sono utili per la tassazione, e di terze persone di fornire al contribuente i mezzi di prova che gli occorrono.

Nella prima categoria sono intesi gli uffici cantonali e comunali entro i limiti indicati dalla legge, nella seconda le società in nome collettivo e in

accomandita, le società a garanzia limitata, le associazioni e le fondazioni tenute a dare informazioni sulle quote di partecipazione degli interessati; le società anonime e cooperative tenute a specificare le indennità, le gratificazioni, i tantièmes e i gettoni di presenza versati o accreditati ai membri dell'amministrazione; i datori di lavoro i salari, gli stipendi e le provvigioni versate ai loro dipendenti. E può ancora essere citato l'obbligo della moglie di dare informazioni sul suo reddito e la sua sostanza in caso di renitenza del marito, anche se, trattandosi di sostituzione fiscale, il suo obbligo deriverebbe dal fatto di essere contribuente.

Il contribuente ha pure diritto di esigere una documentazione da terzi: dai datori di lavoro, dalle società di assicurazione, dagli istituti di credito, da chiunque sia con lui in rapporti economici per la cui definizione sia richiesta una documentazione.

Il mezzo più efficace per l'accertamento è dato dalla facoltà dell'autorità di tassazione di eseguire o di far eseguire ispezioni o perizie dei libri contabili, i cui risultati vanno comunicati agli interessati.

Eseguite le operazioni di accertamento, l'autorità di tassazione procede alla determinazione dei fattori imponibili e dell'imposta dovuta.

Entra in questa fase della procedura la possibilità di una tassazione di ufficio, di natura valutativa, quando il contribuente non abbia consegnato la dichiarazione o non abbia dato seguito all'invito dell'autorità di tassazione di fornire le indicazioni necessarie. Ed è ancora in sede di accertamento che l'autorità di tassazione può stabilire se si verificano le condizioni atte a consentire una tassazione globale, sulla base del consumo invece della tassazione sul reddito e sulla sostanza.

Questa disposizione particolare, che in parte è di diritto formale e in parte di diritto materiale, rappresenta una evidente necessità per un Cantone come il nostro in cui il turismo ha una importanza considerevole e che è meta di soggiorno, di cura e di riposo per un numero notevole di persone: essa è consentita dal concordato intercantonale inteso a evitare le convenzioni fiscali e una concorrenza tributaria fra i Cantoni. Il Cantone deve poter offrire a chi non domanda che il soggiorno per una cura e riposo le medesime condizioni che sono altrove consentite al contribuente, per il medesimo motivo e con lo stesso scopo. Definiti così i fattori imponibili e l'imposta dovuta, è esaurita la prima fase della tassazione. Nell'interesse di una tassazione uniforme e corretta dal punto di vista tecnico è prevista la vigilanza dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni che, dopo i controlli del caso, autorizza la notifica al contribuente. La vigilanza non è più limitata alla semplice approvazione delle tassazioni eseguite, come nella legge attuale. Essa comporta un controllo assiduo dei lavori di accertamento e di tassazione, i suggerimenti adeguati, le modifiche opportune. Autorizzata la notifica, la tassazione viene intimata direttamente al contribuente in busta chiusa e con succinta motivazione.

Non è più quindi il Comune che provvede alla comunicazione ai contribuenti, come prescrive la legge attuale, la moderna meccanizzazione degli uffici consente la notifica contemporanea della tassazione, dell'invito di pagamento con le relative bollette e le scritturazioni necessarie per la procedura di esazione. Al Comune viene per contro trasmessa una copia della tassazione, con la indicazione sommaria dei fattori imponibili e con i fattori di riparto ai fini del prelevamento dell'imposta comunale.

F) *La procedura di reclamo*

L'istituto del reclamo contro la tassazione definita dagli organi fiscali decorre da una norma particolare del nostro diritto amministrativo, che consente di ottenere la riforma di una decisione da parte dell'autorità che l'ha

pronunciata. Esso ha carattere di rettifica e può essere considerato come l'ultima fase della procedura di tassazione. Per il contribuente significa diritto di ripresentare le sue domande all'autorità di tassazione, formulate in modo preciso, o di far riesaminare in tutto o in parte la sua tassazione, e costituisce altresì la condizione necessaria per proporre poi, quando lo ritenga necessario, il suo gravame all'autorità di ricorso. E' quindi una procedura che sta tra la prima tassazione e la eventuale contestazione in sede di ricorso. Per questa ragione il reclamo sarà presentato all'autorità di tassazione, cui spetta di decidere.

Il diritto al reclamo è esteso a tutti i soggetti fiscali, siano essi contribuenti, sostituti, oppure interessati in virtù di successione o di partecipazione a enti collettivi. La legittimazione al reclamo trova come unico impedimento l'inosservanza precedente di una precisa disposizione di legge, malgrado la diffida intimata al contribuente; in particolare la mancanza della dichiarazione, quando i fattori imponibili, valutati d'ufficio, non siano stati aumentati in misura superiore al 20% in rapporto alla tassazione precedente. Provvedimento questo che esprime la necessità di opporre un rimedio alla eventuale resistenza del contribuente a dar seguito ai suoi obblighi. La procedura di reclamo, pur non avendo un carattere contenzioso, è tuttavia vincolata a determinate formalità. E' prevista la forma scritta e l'uso della carta bollata; il diritto di reclamo è subordinato a un termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale, la tassazione assume l'autorità della cosa giudicata. Valgono, per la tardività del reclamo, gli stessi criteri a giustificare la tardività della consegna della dichiarazione.

Oggetto di reclamo può essere sia la determinazione dei fattori imponibili, sia l'applicazione di una disposizione del diritto materiale, sia ancora il calcolo dell'imposta. L'oggetto del reclamo deve essere chiaramente indicato dal contribuente, che deve porre chiaramente le sue domande, le ragioni invocate e le prove a sostegno. Da questa disposizione decorre la logica conseguenza, pure specificata nella legge, che i reclami generici non saranno presi in considerazione.

La procedura essendo scritta, il reclamante non ha il diritto di essere udito per esporre le ragioni del suo reclamo; tale diritto è limitato alla esibizione di presenza delle prove indicate nella procedura scritta.

Il fatto del reclamo comporta la riapertura dell'indagine su tutti i fattori della tassazione. Gli organi fiscali procedono all'istruzione del reclamo senza essere vincolati alle domande del contribuente; l'istruzione del reclamo avviene in modo analogo alla procedura di accertamento e i fattori imponibili vengono stabiliti ex novo. Sta quindi la possibilità di una « reformatio in pejus ».

Praticamente il reclamo persegue lo scopo di una precisazione o di una chiarificazione fra contribuente e fisco e di eliminare altresì dalla procedura di ricorso una mole di contestazioni che possono facilmente essere composte in sede di prima istanza. La decisione del reclamo, emessa dall'autorità di tassazione, è l'atto finale che chiude definitivamente la procedura dinnanzi agli organi di tassazione.

Essa deve essere debitamente motivata, e viene intimata direttamente al contribuente. La vigilanza dell'amministrazione cantonale sui singoli casi sarà particolarmente viva appunto in sede di decisione dei reclami.

In conformità di quanto si verifica per le tassazioni, una copia delle decisioni di reclamo viene trasmessa al Comune di domicilio del contribuente per le corrispondenti conseguenze in materia di imposta comunale.

G) *La procedura di ricorso*

Il ricorso è il rimedio legale contro le deliberazioni dell'autorità di tassazione con il quale si chiede il giudizio di una seconda istanza; è l'atto del contribuente mediante il quale una questione litigiosa è demandata alla compe-

tenza di un organo indipendente dall'amministrazione cantonale. Dal profilo organico sono riuniti in una sola procedura davanti alla Commissione cantonale di ricorso, gli elementi del processo civile che possono dar luogo all'appello o alla cassazione.

Quale atto inteso a ottenere un giudizio definitivo il ricorso è soggetto a determinate formalità; prima fra queste il termine di 30 giorni a partire dalla intimazione della decisione di reclamo. Il termine è di carattere perentorio: il ricorso deve essere presentato entro il termine suddetto sotto pena di irricevibilità. Non è accordata né alla Commissione di ricorso, né agli organi fiscali la facoltà di consentire eccezioni o proroghe. Decorso il termine stabilito il ricorso non è più ricevibile, a meno che il ricorrente possa provare che il ritardo è dovuto a servizio militare, ad assenza dal domicilio o ad altri motivi gravi: è inteso che queste giustificazioni devono concernere la persona legittimata al ricorso e non invece l'eventuale rappresentante contrattuale. Le giustificazioni menzionate comportano altresì l'osservanza del termine di trenta giorni a decorrere dalla cessazione dell'impedimento.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta su carta bollata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, che provvederà, tramite il segretario stabile della Commissione di ricorso a trasmettere gli atti all'autorità giudicante. Circa la legittimazione al ricorso, il suo contenuto e la relativa istruzione valgono le disposizioni che reggono la procedura di reclamo. Ne consegue che la Commissione di ricorso giudica in conformità delle risultanze delle sue inchieste senza essere vincolata alle domande del ricorrente. Alla Commissione di ricorso competono a tale uopo le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di accertamento e in quella di reclamo.

A differenza della procedura di reclamo (che è gratuita) le decisioni della Commissione di ricorso sono soggette a una tassa da giustizia di fr. 5.— a fr. 100.—. Entro questi limiti spetta alla Commissione di fissare l'importo, tenendo conto sia del valore della contestazione, sia di ogni altra circostanza. Non sarà tuttavia prelevata alcuna tassa quando il ricorso risultasse integralmente fondato.

L'intimazione della decisione, sarà succintamente motivata, avviene per lettera raccomandata e copia sarà trasmessa alla Amministrazione cantonale e al Comune interessato. Le decisioni della Commissione cantonale di ricorso sono definitive; esse rappresentano quindi la conclusione di ogni procedura in materia tributaria. Esse rendono esecutivo il credito fiscale nella sua totalità.

H) *La revisione*

Quale istituto di procedura la revisione è il riesame di una tassazione che ha assunto l'autorità della cosa giudicata. Così concepita, la revisione è una novità nella procedura cantonale, e costituisce un atto di giustizia in casi particolari. Essa presuppone una tassazione definitiva, senza riguardo alle fasi della procedura seguita prima di diventare cosa giudicata; poco importa cioè se la tassazione è cresciuta in giudicato in sede di tassazione, di reclamo o di ricorso. Importa invece che siano date le condizioni che giustificano la revisione.

Sarà opportuno precisare che la revisione non può sostituire i rimedi del reclamo e del ricorso e neppure può essere considerata come una restituzione dei termini utili a impugnare la tassazione. La revisione è intesa come procedura eccezionale per i casi che la legge enumera in modo esclusivo e non esemplificativo. Si tratta in particolare di casi in cui la tassazione sia avvenuta in urto a disposizioni essenziali di procedura o quando la tassazione sia influenzata da atti punibili a mente del codice penale, oppure quando sia provato che fatti nuovi, in precedenza non conosciuti o non documentati, avrebbero provocato una diversa valutazione d'ufficio.

Esistono per contro altre possibilità di revisione per disposizione del diritto materiale; si tratta delle eccezioni alla tassazione periodica previste dalla legge tributaria, quali la cessazione definitiva di attività lucrativa, il collocamento in pensione, il dissesto constatato giudizialmente e infine il caso di avvenimenti naturali straordinari. Motivo di revisione secondo il diritto materiale è dato inoltre in caso di divorzio o di separazione, e in caso di decesso del contribuente.

La domanda per tutti i casi deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del motivo di revisione e con la limitazione, per i casi previsti dalla legge di procedura, di due anni dal momento in cui la tassazione è diventata esecutiva.

Competente a decidere nei casi del diritto formale è la Commissione cantonale di ricorso, che, ammessi i motivi di revisione invia gli atti alla autorità di tassazione; nei casi di diritto materiale la decisione spetta alla Amministrazione cantonale delle contribuzioni, il che riapre le possibilità successive di ricorso.

Titolo III

Le disposizioni penali.

Vale anche in materia tributaria il concetto fondamentale del diritto penale che non può essere applicata una pena che non sia prevista dalla legge. Sta, d'altra parte il fatto che una legge, che predispone diritti e doveri, senza prevedere le sanzioni in caso di inosservanza, non potrebbe spiegare sempre la sua efficacia. In materia tributaria le disposizioni penali assumono una importanza considerevole: troppo spesso infatti esiste anche in persone, in tutti gli altri frangenti della vita perfettamente corrette, scrupolosamente lighe alla norma morale, l'assoluta mancanza della sensibilità del dolo fiscale. In altri Stati la frode fiscale è punita con pene privative della libertà spesso durissime, tanto è la nozione della pericolosità della frode fiscale per la ordinata vita della comunità. Occorre avantutto opera di persuasione e di educazione, ma altrettanto severità nella persecuzione della frode e nella punizione con sanzioni sopportabili, che siano sufficientemente miti per essere e rimanere educative, ma sufficientemente serie per indurre il «probo cittadino» alle debite riflessioni.

La legge distingue essenzialmente due categorie di contravvenzioni, in particolare «la sottrazione fiscale», e una serie di infrazioni raggruppate sotto la denominazione di «altre contravvenzioni». La fattispecie della sottrazione fiscale si verifica quando allo Stato o al Comune è stata sottratta una imposta dovuta. Ciò presuppone una tassazione cresciuta in giudicato; indifferente è per contro se l'importo sottratto sia il totale dell'imposta o una parte di essa. Essa presuppone però anche una colpa del contribuente.

La colpa è indicata in modo esatto nella legge e si verifica quando il contribuente non adempie a determinati obblighi che gli incombono oppure omette di indicare fatti importanti per la tassazione.

Gli obblighi sono quelli citati nella procedura di tassazione, di reclamo o di ricorso, ai quali si aggiungono quelli prescritti dalla legge sull'inventario obbligatorio; le omissioni possono solo riferirsi a fatti o a indicazioni che il contribuente è tenuto per legge a fornire agli organi fiscali.

La sottrazione presuppone altresì la negligenza e l'intenzione da parte del contribuente di sottrarsi agli obblighi fiscali. Si distinguono cioè nella sottrazione due elementi: un elemento oggettivo che consiste nel complesso dei fattori imponibili sottratti al fisco, e un elemento soggettivo che riflette le circostanze in cui la sottrazione è avvenuta. I due aspetti della sottrazione trovano nella legge una definizione ben distinta, pur essendo necessariamente legati a una sola fattispecie; l'elemento oggettivo comporta il pagamento di

una imposta suppletoria, e l'elemento soggettivo comporta il pagamento di una multa tributaria; la prima corrisponde all'imposta sottratta e la seconda sarà calcolata tenendo conto della gravità della sottrazione e delle circostanze particolari. La legge stabilisce la misura della multa da una a cinque volte l'imposta sottratta, entro i quali limiti troverà espressione la valutazione delle circostanze. Tuttavia, a facilitare l'applicazione delle multe, la legge prevede la prevalenza della importanza materiale della sottrazione e indica, come norma generale, le proporzioni che regolano l'applicazione.

Una sottrazione può verificarsi tuttavia anche senza intenzione o negligenza del contribuente, oppure ancora per errore od omissione degli organi fiscali. In mancanza di colpa, la sottrazione è in tal caso soltanto materiale. Ciò verificandosi, la legge stabilisce che sarà dovuta solo l'imposta suppletoria.

La legge ha voluto consentire la possibilità al contribuente, che fosse incorso in una sottrazione, di mettersi spontaneamente in regola col fisco, senza dover sopportare tutte le conseguenze previste. Il provvedimento, anche in materia tributaria, merita considerazione. Tale possibilità è comunque limitata ai casi di denuncia spontanea della sottrazione prima che gli organi fiscali siano in possesso non solo delle prove necessarie per una procedura penale, ma anche solo degli elementi per scoprirla. Si deve cioè trattare di un vero e proprio atto spontaneo del contribuente, senza l'influenza di circostanze o di atti del fisco che potevano rendere palese la sottrazione.

Non si tratta però di una amnistia permanente a disposizione del contribuente; è una circostanza che ha l'effetto attenuante della pena che viene ridotta al limite massimo di una volta l'imposta sottratta.

Nella valutazione delle circostanze si riscontrano per contro elementi aggravanti della colpa. Questa fattispecie è data nella legge con la produzione di documenti falsi, falsificati o inesatti, atti a indurre intenzionalmente in errori l'autorità di tassazione. In tal caso la multa sarà aumentata del 50%, riservata l'azione penale.

Le altre contravvenzioni si distinguono dalla sottrazione per il fatto che sono punibili anche se non ne deriva allo Stato una perdita d'imposta. L'atto in se stesso che contravviene a un provvedimento degli organi fiscali o a una disposizione di legge viene punito non solo per motivi di ordine e di disciplina, ma perchè ostacola una corretta esecuzione della procedura e una corretta tassazione. La natura finale del provvedimento presuppone nella legge una enumerazione di tutti quegli atti che sono passibili di multa. Si tratta di inosservanza di disposizioni procedurali quali la consegna della dichiarazione, la produzione di documenti, l'ossequio alle citazioni, l'obbligo di dare informazioni o di rilasciare documenti. Punibile è pure l'inosservanza di un termine di pagamento o di prestazione di garanzie. Gli atti in questione presumono l'intenzione di ottenere una tassazione inferiore a quanto dovuto o comunque di ostacolare l'esecuzione di tassazione esatta. A questi atti viene parificato il tentativo di sottrazione, che si verifica ogni qualvolta vengono date indicazioni inesatte o incomplete. Il fattore intenzionale non domanderà una attenzione particolare, bastando la negligenza a rendere perseguibili penalmente gli atti menzionati. Punibili sono di regola solo persone interessate nella procedura; in linea principale il contribuente che è responsabile della sottrazione materiale e di ogni atto di inosservanza alle disposizioni degli organi fiscali. Ma la pena può essere applicata anche a terze persone in quanto la procedura, la responsabilità legale o il mandato contrattuale prescrivono obblighi la cui inosservanza comporta una penalità. Gli eredi rispondono di tutti gli atti del decuius in virtù di sostituzione. Gli istigatori alle contravvenzioni sono passibili delle medesime multe degli autori, mentre i complici e i favoreggiatori possono essere colpiti con pene più leggere. La procedura in caso di sottrazione viene aperta dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni che pro-

cede alle inchieste necessarie in conformità delle disposizioni che reggono la procedura di tassazione e assegna un termine al contravventore per presentare le sue giustificazioni. Terminata l'inchiesta sui fattori imponibili sottratti, fissa l'imposta suppletoria e notifica la decisione all'interessato. Si tratta, entro questi limiti, di una procedura di accertamento riaperta in seguito al fatto della sottrazione. Essa ha come conseguenza che viene sottoposta alla medesima procedura di tassazione, ritenuto tuttavia che viene eliminata la possibilità di un reclamo all'autorità che ha emesso la decisione. Questa facoltà è in realtà sostituita dalla procedura di inchiesta che deve portare tutti gli elementi di chiarificazione di ogni circostanza di fatto che abbia importanza per la definizione della imposta. Contro la decisione che stabilisce l'imposta suppletoria il contribuente può ricorrere alla Commissione cantonale di ricorso, con le stesse modalità che regolano la usuale procedura di ricorso. Appare da quanto sopra che la determinazione dei fattori imponibili viene lasciata, anche in caso di sottrazione, agli organi ordinari incaricati di applicare la legge tributaria.

Per contro l'esame e la decisione nelle circostanze in cui la contravvenzione è avvenuta è deferita in prima istanza al Dipartimento finanze con possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, e infine alla Camera dei ricorsi penali. Per quanto concerne le sottrazioni fiscali, gli organi fiscali assumono pertanto unicamente le responsabilità della scoperta, della istruzione e della denuncia al Dipartimento finanze cui spetta di decidere. Questa decisione, conosciuta anche in altre legislazioni, è suggerita dalle esigenze di mantenere all'esecutivo piena e completa la competenza in materia amministrativa, riservati i rimedi straordinari del ricorso all'autorità giudiziaria.

Diversa è invece la natura delle altre contravvenzioni; si tratta in tal caso di infrazioni disciplinari; inosservanza a provvedimenti presi dagli organi fiscali a mente della legge tributaria. La contravvenzione è diretta contro gli stessi organi fiscali, che devono essere in grado di difendere il loro mandato e di trovare quindi quei provvedimenti che la legge consente, allo scopo di eseguire correttamente la tassazione. La decisione in materia di multa disciplinare è quindi lasciata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni sia per i casi di contravvenzioni a disposizione presi dalla stessa, sia quando le infrazioni, passibili di multa, siano commesse nel corso della procedura di competenza degli uffici subordinati. Quale provvedimento dell'autorità fiscale le decisioni di multe disciplinari sono suscettibili di ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in conformità delle disposizioni che regolano la procedura di ricorso.

Esaurita la procedura penale la legge prescrive che, nei casi gravi di frode tributaria, il nome dei contravventori sia pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone, per decisione del Consiglio di Stato.

L'esazione dell'imposta — e in genere d'ogni credito dello Stato — ha trattenuta l'attenzione dello scrivente Consiglio in modo particolare. Già si disse della necessaria centralizzazione e meccanizzazione, a razionalizzare il procedimento. Si rilevano ora alcune misure d'ordine precauzionale. Avviene spesso — ed è lecito dolersene — che il contribuente si sottragga al pagamento dell'imposta colla partenza o colla volatilizzazione dei propri beni. Quando ricorrano le condizioni previste dalla Legge federale sulla esecuzione e fallimenti, ed ancora quando il credito dello Stato non sia definitivamente accertato e pertanto liquido, è richiesto il diritto di instare presso il Giudice competente per ottenere il sequestro. Il debitore, effettivo o potenziale, deve potersi liberare dal sequestro mediante prestazione di utile garanzia. E, specie in caso di eredità e di eredi all'estero, è richiesta la responsabilità degli amministratori, e liquidatori ed esecutori testamentari per il pagamento delle imposte arre-

trate e delle tasse di successione. Qualche caso avvenuto impone che tale misura trovi accoglienza.

Le difficoltà d'ottenere da parte degli uffici d'esecuzione e fallimenti una spedizione sollecita delle procedure esecutive fiscali (numerose, di regola, e prodotte a ondate) impone di munire l'ufficio cantonale di esazione delle competenze di un ufficio d'esecuzione e fallimenti ad hoc: in forma rogatoriale, ossia attraverso gli altri uffici, saranno eseguite le operazioni in luogo, per evidenti ragioni di risparmio, a favore del debitore.

Correlativo all'esazione è l'istituto della facilitazione di pagamento dell'imposta, nei casi di disagio del contribuente e pure correlativo è l'istituto del condono, nei casi di indigenza o di grave situazione, anche passeggera, del debitore. Spetta la decisione, nel primo caso, all'Amministrazione cantonale, tramite l'esazione: compete la responsabilità, in caso di condono, entro certi limiti al Dipartimento delle finanze: oltre i limiti medesimi al Consiglio di Stato, depositario della sovranità cantonale: il condono è atto di grazia, nè sembra, data la natura amministrativa dell'istituto, debba essere necessariamente inquietato, a tale proposito, il Gran Consiglio.

Si ricordi da ultimo, dettato dalle necessità d'esazione, l'istituto della tassazione accelerata o convenzionale nei riguardi dei contribuenti di passaggio, artisti, frontalieri, stagionali, di cui il nostro Cantone è largamente fornito: con tutti i riguardi per non cadere in peccato d'eccesso, il procedimento accelerato permette di chiamare a normale e spesso attenuato contributo quelle persone che, per la natura della loro occupazione, finirebbero, coi termini normali, unicamente a infoltire gli schedari e le liste dei crediti abbandonati per impossibilità di incasso. Il desiderio, spesso manifestato, di permettere una rateazione in decimi o dodicesimi dell'imposta cantonale non ha potuto, in questo stadio, trovare accoglienza. Ci ripromettiamo tuttavia, se le speranze in una centralizzata, razionale e rapida esazione si avvereranno, di spingere in questo senso gli sforzi della amministrazione, a tutto vantaggio del contribuente.

Titolo IV

L'imposta comunale.

L'imposta comunale, secondo il nuovo diritto materiale, si compone di tre elementi: l'imposta proporzionale (testatico e fuocatico), l'imposta progressiva, che è calcolata, secondo il moltiplicatore, in una percentuale dell'imposta cantonale del medesimo contribuente, l'imposta immobiliare, intesa come moderatore dell'imposta progressiva. Il Comune non ha da allestire prospetto di imposta comunale: esso basa i suoi calcoli sull'imposta cantonale dell'anno precedente, aggiornata con i mutamenti intervenuti nel frattempo e tempestivamente accertati.

Le legge non si occupa specialmente dell'imposta proporzionale, poichè la sua applicazione dipende dal registro dei fuochi e delle persone (atti questi di nozione puramente comunale) se non per prevedere che il Municipio allestisce, espone e decide in prima istanza le opposizioni al registro d'imposta. Autorità di vigilanza è, come di regola, l'autorità cantonale secondo la legge organica comunale.

La legge regola invece in modo dettagliato l'importante capitolo del riparto intercomunale del debito fiscale dei contribuenti. Il contribuente è tenuto a pagare l'imposta comunale in linea di principio al luogo del suo domicilio o della sua attività principale. Ma sia per la sostanza immobiliare e il relativo reddito, sia per il caso di attività esplicate in diversi Comuni in modo continuo e accertabile interviene, secondo le medesime norme che regolano i principi della doppia imposizione in sede intercantonale (di cui esiste giurispru-

denza copiosa), un riparto di sovranità fiscale degli elementi base, cui poi ogni Comune applicherà il proprio moltiplicatore.

Il progetto di riparto intercomunale è allestito dagli organi fiscali cantonali, su domanda dei Comuni interessati. La procedura di contestazione si svolge a tre o più parti interessate: di regola il contribuente (spesso per via del divario di moltiplicatore), il Comune di domicilio e il Comune pretendente il riparto. È previsto, per questa preliminare ripartizione di competenze, il reclamo ed il ricorso nelle forme normali. È da presumere che dopo una prima ondata di gravami il fatto nuovo diventi abituale e si normalizzi: il riparto è tuttavia tanto importante da richiedere e una prima indagine scrupolosa e sufficienti garanzie. Evase le contestazioni sull'elenco dei contribuenti, liquidati i gravami per il riparto dell'imposta base, il Municipio deve calcolare il moltiplicatore e individuare l'imposta immobiliare corrispondente. La legge stabilisce innanzitutto che l'importo di imposta cantonale da paragonare al fabbisogno per stabilire la percentuale applicabile in sede comunale è quello netto, ossia già epurato dello sgravio d'imposta dell'art. 32 della L. T. in favore dei minorenni. La conseguenza è che i fr. 10.— di rinuncia cantonale d'imposta per ogni minorenne o persona a carico subisce l'effetto del moltiplicatore: la somma sarà inferiore nei Comuni a basso tasso, superiore nei Comuni a tasso superiore a quello cantonale. La soluzione sembra equa e tale da tener conto delle tendenze sociali in favore delle famiglie numerose.

La legge impone poi che il moltiplicatore finale, ossia la percentuale di imposta progressiva moderata dall'imposta immobiliare, corrisponda alla categoria dell'imposta immobiliare applicata, ai sensi dell'art. 71 L. T. In taluni casi ciò comporterà un calcolo supplementare: in qualche caso limita addirittura una teorica impossibilità di correlazione; non si deve tuttavia dimenticare che il Comune allestisce, come nel passato, il proprio calcolo di moltiplicatore in sede di fabbisogno preventivo, per cui una certa elasticità, come esistette fin qui, potrà continuare a semplificare il calcolo municipale.

La decisione sul moltiplicatore e correlativa imposta immobiliare è atto politico, è atto amministrativo del Municipio. È quindi come fin qui, dato ricorso all'autorità cantonale, secondo le norme della legge organica comunale. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Le procedure di contravvenzione, di ripresa e di multa sono eseguite, come vedemmo, dal Cantone e ciò anche per le imposte comunali e per l'imposta sull'assistenza.

Il Cantone, valutando l'ente sottratto, calcola il dovuto anche per il Comune e per la pubblica assistenza e infligge la multa tributaria anche in funzione dell'imposta comunale e dell'assistenza. Le singole porzioni di multa spettano agli enti interessati che nel caso dei Comuni, ne cureranno direttamente l'incasso.

Come in sede cantonale così in sede comunale vige l'istituto delle facilitazioni di pagamento delle imposte e l'istituto del condono. Il primo, di natura prettamente amministrativa, per l'imposta comunale rientra naturalmente nelle competenze comunali.

La legge prevede che anche il condono dell'imposta comunale, atto di grazia del sovrano fiscale, spetti al Municipio e sia retto dai medesimi principi che lo reggono sul piano cantonale.

Il Comune procede direttamente all'incasso delle proprie imposte: collaborerà col Cantone nella richiesta di misure protettive (sequestro, garanzie) e procederà pure direttamente all'esecuzione forzata. La rateazione dell'imposta gli è concessa, come in passato, in due quote annuali.

Fra le disposizioni transitorie merita rilievo quella che stabilisce, per le procedure anteriori all'entrata in vigore della legge e per le contravvenzioni riguardanti i medesimi periodi anteriori, la continuazione dell'applicabilità della legge precedente subordinatamente, per le contravvenzioni, l'applicazione della legge più favorevole. E' questo un sistema di diritto transitorio unanimamente ammesso.

Parimenti è da porre in rilievo la domanda di delegazione al Consiglio di Stato della facoltà di modificare, con decreto esecutivo, l'attribuzione dei funzionari e degli impiegati, ossia la pianta organica del settore fiscale, per far fronte alle esigenze della nuova legge. Tale domanda di delega potrebbe apparire a prima vista una ardita innovazione: quando si pensi tuttavia alla necessità di qualche esperienza pratica e al vigente principio di intangibilità della pianta organica, la misura appare, pur straordinaria, utile al buon andamento degli affari amministrativi senza soluzione di continuità e senza renitenze da parte dei funzionari adibiti ad altra attività o ad altra sede.

Va da sé che non saranno toccati i diritti acquistati in materia di stipendio prima che, con regolare decreto legislativo, sia redatta la nuova pianta organica, con le relative soppressioni di posti e di funzioni del passato.

La legge dovrebbe entrare in vigore col 1. gennaio 1953. Questa data non è scelta a caso: essa coincide col secondo periodo di tassazione cantonale: non potrebbe essere pertanto spostata ad epoca posteriore al 1. gennaio 1953 se non al 1. gennaio 1955; valga questa considerazione a documentare l'urgenza di una discussione granconsigliare che permetta alla legge d'entrare in porto senza le altrimenti inevitabili complicazioni giuridiche e amministrative.

Ci è grata l'occasione, con quest'ultima raccomandazione, di porgere i sensi del nostro massimo ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:

Lepori

LEGGE

di procedura tributaria

| | |
|------------|---|
| TITOLO I | ORGANIZZAZIONE TRIBUTARIA |
| TITOLO II | DEFINIZIONE DELL'IMPOSTA |
| Cap. I | Disposizioni generali |
| Cap. II | Procedura di tassazione |
| | A Dichiarazione |
| | B Accertamento |
| | C Tassazione |
| Cap. III | Procedura di reclamo |
| Cap. IV | Procedura di ricorso |
| Cap. V | Revisione |
| TITOLO III | IMPOSTE SUPPLETORIE E CONTRAVVENZIONI |
| TITOLO IV | RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE |
| TITOLO V | DETERMINAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE |
| TITOLO VI | DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |

LEGGE DI PROCEDURA TRIBUTARIA

Titolo I

Organizzazione tributaria

Art. 1

Il Consiglio di Stato applica la legge tributaria e la legge di procedura tributaria tramite il Dipartimento cantonale delle finanze, cui è subordinata l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. **Applicazione**

Art. 2

All'Amministrazione cantonale delle contribuzioni sono subordinati gli uffici di tassazione, l'ufficio cantonale di esazione e l'ufficio cantonale delle mutazioni. **1. Organizzazione**

Art. 3

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni si suddivide in un servizio amministrativo, un servizio tecnico e un servizio del contenzioso. **A) Amministrazione cantonale delle contribuzioni**
Essa è costituita di un capoufficio, coadiuvato da un sostituto e un aggiunto. Ognuno dei membri dirige inoltre uno dei servizi.

Art. 4

L'Amministrazione elabora le direttive di applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze, è responsabile della tassazione corretta e uniforme nel Cantone, regola e controlla l'allestimento e la tenuta dei registri fiscali, provvede alla tassazione delle persone fisiche, cura direttamente la tassazione delle persone giuridiche e procede all'incasso delle imposte cantonali. **1) Compiti generali**

Art. 5

Spettano all'Amministrazione lo studio dei problemi generali, la vigilanza diretta e il coordinamento dei vari servizi. In particolare: **2) Compiti particolari**

- a) l'amministrazione generale;
- b) l'elaborazione delle direttive e delle istruzioni generali agli uffici subordinati;
- c) l'allestimento dei formulari e la direzione della cancelleria e del servizio di informazioni;
- d) l'allestimento delle statistiche tributarie;
- e) la vigilanza dell'Ufficio cantonale di esazione;
- f) il controllo delle tassazioni e delle decisioni di reclamo concernenti le persone fisiche e le persone giuridiche;
- g) le verifiche contabili e le perizie;
- h) la vigilanza e i preavvisi sui ricorsi;
- i) le procedure concernenti le tasse ereditarie e di mutazione.

Art. 6

- B) Uffici circondariali di tassazione**
- Per la tassazione delle persone fisiche il Cantone è diviso in quattro circondari.
- In ogni circondario è istituito un ufficio circondariale di tassazione dipendente dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e diretto da un capoufficio.
- 1) **Circondari fiscali**
- Il I. Circondario, con sede in Mendrisio, comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio ;
- 2) **Sede**
- Il II. Circondario, con sede in Lugano, comprende i Comuni del Distretto di Lugano, meno quelli del Circolo del Ceresio ;
- Il III. Circondario, con sede a Locarno, comprende i Comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ;
- Il IV. Circondario, con sede in Bellinzona, comprende i Comuni dei Distretti di Bellinzona, Riviera, Leventina e Blenio.
- Mediante decreto, il Consiglio di Stato può variarne la composizione.

Art. 7

- 3) **Compiti degli Uffici**
- Gli uffici circondariali di tassazione curano, sotto la sorveglianza e secondo le direttive dell'Amministrazione, i lavori preliminari, di accertamento e di tassazione delle persone fisiche del rispettivo circondario.

Art. 8

- C) Ufficio di tassazione delle persone giuridiche**
- La tassazione delle persone giuridiche è affidata all'Ufficio cantonale di tassazione delle persone giuridiche, dipendente dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 9

- D) Ufficio cantonale delle mutazioni**
- L'allestimento degli inventari al decesso e le procedure relative alle tasse di successione e di donazione sono affidati per tutto il territorio del Cantone all'Ufficio cantonale delle mutazioni, dipendente dall'Amministrazione.

Art. 10

- E) Ufficio cantonale di esazione**
- L'incasso dell'imposta cantonale, delle imposte suppletorie, delle multe tributarie, delle tasse ereditarie e di mutazione è affidato, per tutto il territorio del Cantone, all'Ufficio cantonale di esazione, dipendente dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 11

- II. Commissione cantonale di ricorso**
- Per l'esame e il giudizio sui ricorsi è istituita una Commissione cantonale di ricorso unica per tutto il Cantone e composta di un presidente, sei membri e tre supplenti, nominati dal Gran Consiglio ogni quattro anni, secondo le norme in vigore per la nomina della Commissione dell'amministrativo.
- La Commissione cantonale di ricorso è assistita da un segretario stabile nominato dal Consiglio di Stato.

Art. 12

In ogni Comune viene costituita una delegazione tributaria composta di un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nominati dal Municipio, con riguardo ai diversi ceti economici e alle diverse categorie di contribuenti; la maggioranza della delegazione deve essere scelta all'infuori dei membri del Municipio.

Il segretario comunale funge da segretario della delegazione.

I membri della delegazione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili; prestano giuramento in seduta plenaria del Municipio. La carica è obbligatoria per il primo quadriennio.

La delegazione tributaria comunale deve fornire agli uffici di tassazione le informazioni atte ad un giusto apprezzamento dell'imponibile nel Comune e deve riferire sullo stato delle tassazioni del biennio precedente.

La delegazione ha il diritto di essere udita dagli Uffici di tassazione almeno una volta all'inizio di ogni periodo fiscale e di formulare proposte per la imposizione dei contribuenti.

Tali proposte non sono vincolanti per l'autorità di tassazione.

**III. Delegazioni
tributarie
comunali**

Titolo III

Determinazione dell'imposta

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

L'allestimento e la tenuta a giorno dei registri fiscali è di competenza dei Municipi. Attribuzioni
dei Municipi

All'inizio di ogni periodo di tassazione i Municipi devono allestire, sui formulari ufficiali, gli elenchi separati delle persone fisiche e delle persone giuridiche soggette ad imposta nel Comune.

Gli elenchi devono comprendere tutti i contribuenti aventi domicilio, dimora o sede nel Comune al 1. di gennaio dell'anno di tassazione o che sono comunque imponibili a mente dell'art. 7 della L.T.

Negli elenchi vanno iscritti gli elementi indicati sui formulari, in particolare i valori immobiliari posseduti dai contribuenti nonchè le modificazioni che intervengono durante il periodo di tassazione.

All'inizio di ogni periodo di tassazione gli elenchi vanno trasmessi alla competente autorità di tassazione: devono pure essere comunicate immediatamente le modificazioni intervenute durante il periodo di tassazione (arrivi, partenze, decessi, nuove sedi di imprese o di succursali, ecc.).

Gli elenchi possono essere sostituiti da appositi schedari.

Art. 14

Luogo di tassazione

Le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche di diritto pubblico e privato che hanno nel Cantone domicilio, dimora o sede, sono tassati nel luogo in cui hanno domicilio, dimora o sede, all'inizio del periodo di tassazione o al momento in cui incomincia per essi l'obbligo di pagare l'imposta.

In mancanza di domicilio, dimora o sede nel Cantone, la tassazione avviene nel luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento.

Le persone sotto tutela o ricoverate sono tassate nel luogo del loro ultimo domicilio; se soggiornano in una casa di cura fuori Cantone sono tassati nel luogo in cui ha sede l'autorità tutoria.

I Ticinesi all'estero sono tassati nel loro Comune di appartenenza.

I contribuenti limitatamente imponibili a mente dell'art. 7 cfr. 3 LT sono tassati per i beni immobili e le loro parti integranti, le miniere, le cave, le sorgenti, i diritti d'acqua e simili nonché i crediti garantiti da pegno immobiliare nel luogo dove sono situati.

Se sono situati in più Comuni, sono tassati nel Comune in cui è situata la maggior parte.

Se l'obbligo di pagare l'imposta dipende da altri rapporti con il Cantone, la tassazione avviene nel luogo in cui si verificano le condizioni per l'assoggettamento.

Gli enti senza personalità giuridica propria (art. 8 LT) e le persone giuridiche di cui all'art. 54 LT (associazioni, fondazioni, corporazioni, ecc.) in quanto non abbiano sede nel Cantone sono tassati nel luogo cui appartengono economicamente o dove è tenuta l'amministrazione.

In caso di dubbio decide l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Art. 15

Periodo di tassazione e di computo

- a) persone fisiche
- b) persone giuridiche
- c) eccezioni

La tassazione delle persone fisiche e delle persone ad esse parificate (art. 54 LT) ha luogo ogni due anni sulla base del periodo di computo dei due anni precedenti.

La tassazione delle persone giuridiche del diritto commerciale e delle aziende municipalizzate ha luogo ogni anno sulla base dei risultati dell'anno precedente.

Quando le condizioni dell'assoggettamento si verificano soltanto nel corso del periodo, la tassazione ha luogo sino alla fine del periodo sulla base del primo anno di esercizio.

Il Consiglio di Stato può decretare la tassazione quadriennale per i contribuenti i cui fattori imponibili non sono soggetti a modificazioni ragguardevoli.

Art. 16

Comunicazioni ai contribuenti

Le comunicazioni e le intimazioni ai contribuenti ed alle persone tenute a dare informazioni avvengono nella forma scritta. Se è prevista una pena per il caso in cui non si ottemperi o non si ottemperi adeguatamente ad una intimazione ufficiale, la comunicazione va fatta per lettera raccomandata riproducendo la disposizione relativa alla pena comminata.

Art. 17

Le decisioni devono essere comunicate nella forma scritta, indicando, se è il caso, i rimedi di legge, i termini perentori da osservare e l'istanza alla quale deve essere diretto il reclamo o il ricorso.

Notifica delle decisioni

Art. 18

Se il luogo della dimora del contribuente è sconosciuto o se il contribuente non ha un rappresentante noto ed autorizzato, le comunicazioni e le decisioni possono essere validamente intimare mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Notifica agli assenti

Art. 19

Se il contribuente o una persona tenuta a dare informazioni viene convocata davanti ad una autorità fiscale, sarà steso un verbale delle parti essenziali della deposizione; l'interessato può sostituirla con un memoriale scritto.

Verbali di audizione

Se il contribuente o chi per esso rifiuta di firmare il verbale delle audizioni, se ne farà menzione nello stesso.

Art. 20

I membri delle autorità fiscali sono tenuti a serbare il segreto sulla situazione dei contribuenti e su quanto vengono a conoscere nell'esercizio e nell'ambito delle loro funzioni.

Segreto d'ufficio

Tale obbligo non si estingue con la cessazione della funzione.

La violazione dell'obbligo del segreto è punita secondo le vigenti disposizioni cantonali, riservata l'azione penale.

Art. 21

I membri delle autorità fiscali devono ricusarsi in tutti i casi che li riguardano personalmente o che concernono la loro moglie, i loro parenti o affini sino al terzo grado incluso.

Ricusa

Devono pure ricusarsi quando fra essi e il contribuente esistono rapporti o contrasti di interesse, di dipendenza o di grave inimicizia personale. Per i medesimi titoli la ricusa può essere chiesta dal contribuente.

In caso di contestazione decide il Dipartimento delle finanze.

Art. 22

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e gli uffici circondariali di tassazione conservano il registro dell'imposta cantonale dei contribuenti della loro giurisdizione.

Registro d'imposta

Il registro deve essere tenuto a giorno con la iscrizione dei dati della tassazione, e delle successive modificazioni dovute a rettifiche, reclami o ricorsi.

Art. 23

Il registro di ogni Comune può essere consultato presso la cancelleria municipale durante il periodo di un mese, fissato dal Municipio e reso noto mediante pubblico avviso.

Pubblicità

Gli uffici fiscali rilasciano, a richiesta dei contribuenti, estratti delle loro classificazioni, e possono fornire informazioni sulle classificazioni complessive dei contribuenti.

Per ogni estratto o informazione viene prelevato un franco per diritti di cancelleria.

Art. 24

Termini

I termini previsti dalla presente legge decorrono dal giorno feriale successivo a quello della notificazione. Si considerano osservati se l'atto perviene all'autorità fiscale od è consegnato alla posta entro l'ultimo giorno di decorrenza. Se tale giorno è festivo, il termine scade il primo giorno feriale successivo.

Art. 25

Errori materiali

Gli errori materiali di scrittura e di calcolo dell'imposta devono essere rettificati d'ufficio se scoperti entro un anno dalla fine del periodo di tassazione al quale l'imposta si riferisce.

Art. 26

Prescrizione del diritto di tassare

Il diritto di tassare si estingue decorsi cinque anni a contare dalla fine del periodo di tassazione.

Capitolo III.

PROCEDURA DI TASSAZIONE

A. Dichiarazione

Art. 27

Della dichiarazione

1) Obbligo di presentazione

Le persone fisiche, e quelle ad esse parificate, soggette all'imposta cantonale, devono presentare ogni biennio una dichiarazione particolareggiata concernente la sostanza posseduta nonché il reddito e i profitti in capitali realizzati.

Le persone giuridiche del diritto commerciale e le aziende municipalizzate, devono presentare la dichiarazione ogni anno.

L'obbligo di presentare la dichiarazione può essere dal Consiglio di Stato fissato ogni 4 anni per i contribuenti i cui fattori imponibili non sono soggetti a modificazioni ragguardevoli.

Art. 28

2) Formulari
a) Dichiarazione
b) Termine di consegna

Ai contribuenti vengono distribuiti i formulari per la notificazione, allestiti dal Dipartimento delle finanze.

Contemporaneamente il Dipartimento delle finanze pubblica un invito a presentare la dichiarazione entro trenta giorni dalla consegna del formulario.

La dichiarazione è valida soltanto se fatta sul formulario ufficiale, firmato dal contribuente o da un rappresentante debitamente autorizzato.

Il fatto di non aver ricevuto il formulario non dispensa il contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione; chi non avesse ricevuto il formulario dovrà chiederlo all'Ufficio circondariale di tassazione, rispettivamente all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

c) Diffida

Se il contribuente non osserva i termini prescritti per la consegna della dichiarazione, sarà diffidato a provvedere entro otto giorni.

Art. 29

Con la dichiarazione devono essere presentati gli allegati 3) Allegati richiesti nel formulario.

In particolare i contribuenti tenuti ad avere una contabilità secondo il codice delle obbligazioni accluderanno i loro conti annuali (bilancio e conto perdite e profitti) o, in mancanza di questi, estratti dei loro libri di commercio.

I documenti allegati devono essere firmati.

Le persone con un reddito proveniente da attività lucrativa esercitata per conto d'altri devono presentare un certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro.

Alla dichiarazione va unito un elenco completo dei titoli od altri collocamenti di capitale e dei relativi redditi, nonché una distinta dei loro debiti e relativi interessi passivi con la indicazione del creditore. Può essere chiesta la prova del pagamento degli interessi.

Art. 30

La dichiarazione delle persone prive dell'esercizio dei diritti civili, va inoltrata dai loro rappresentanti legali. 4) Rappresentanti legali

La dichiarazione del marito deve comprendere anche la sostanza e la rendita della moglie non legalmente separata e quella dei figli minorenni conviventi con i genitori.

La sostanza e la rendita dei singoli aventi diritto devono essere specificate separatamente.

Art. 31

E' ammesso il ritardo nella consegna della dichiarazione se dovuto al servizio militare, ad assenza dal domicilio o ad altri motivi gravi, semprechè il contribuente vi provveda entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento. 5) Ritardi

Art. 32

L'autorità di tassazione può rinviare i formulari riempiti in modo difettoso, o contenenti dichiarazioni collettive, o non firmati, o non corredati dei documenti richiesti per essere completati o firmati entro breve termine. 6) Rinvio di formulari

Art. 33

L'autorità di tassazione determina i fattori imponibili. 7) Accertamento
Procede agli accertamenti necessari quando la tassazione non è possibile in base alle dichiarazioni e ai documenti prodotti, o per la mancanza degli atti richiesti, e in ogni caso in cui lo reputi opportuno.

Art. 34

L'autorità di tassazione può chiedere al contribuente libri 8) Produzione di documenti
commerciali, documenti, eventuali attestazioni di terzi e altre prove attinenti alla tassazione.

Art. 35

L'autorità di tassazione può convocare il contribuente per i 9) Citazioni
necessari chiarimenti.

Art. 36

Informazioni 1) delle autorità

Le autorità amministrative e giudiziarie, i Dipartimenti e gli uffici del Cantone e dei Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, devono fornire alle autorità di tassazione, se richiesti, tutti i ragguagli utili alla tassazione di un contribuente.

Gli ufficiali dei registri devono comunicare agli uffici di tassazione ogni trimestre e distinti per Comune :

- a) un estratto conto delle nuove iscrizioni ipotecarie con l'indicazione della somma, dell'interesse, del creditore, del debitore e del loro domicilio ;
- b) un estratto degli atti notarili prodotti all'archivio, da cui risulti un pagamento o un obbligo di pagamento ;
- c) la distinta delle cancellazioni ipotecarie.

L'Ufficio cantonale di stima deve comunicare agli Uffici di tassazione, ogni trimestre e distinti per Comune, i nuovi valori di stima, intimando copia delle sue decisioni.

Art. 37

2) di terze persone

Le persone non interessate nella procedura di tassazione sono pure tenute a dare informazioni in conformità delle disposizioni seguenti :

1. I datori di lavoro, anche con domicilio o sede fuori Cantone, sono tenuti, su richiesta dell'autorità fiscale, ad informare le autorità di tassazione sui salari, stipendi, assegni e provvigioni ecc. dei loro dipendenti o collaboratori, derivanti da rapporto di servizio o di mandato continuativo ed a rilasciare, su richiesta dell'impiegato o dell'autorità, un certificato di salario.
2. Le società in nome collettivo e in accomandita, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata, le associazioni e le fondazioni sono tenute ad informare le autorità di tassazione sulle retribuzioni e sulle quote di partecipazione ai loro redditi e sostanze dei loro soci, accomandanti, interessati o amministratori. Esse hanno l'obbligo di lasciare esaminare i loro libri contabili dalle autorità di tassazione e di consegnare loro, su richiesta, estratti degli stessi e tutte le attestazioni relative.
3. Le comunioni ereditarie devono informare le autorità di tassazione, su richiesta, sulla partecipazione degli interessati alla sostanza e al reddito della comunione.
4. Le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative sono tenute, su richiesta delle autorità di tassazione o del contribuente, a rilasciare certificati circa le indennità, le gratificazioni, i tantièmes, i gettoni di presenza od altre retribuzioni versate o accreditate ai membri dell'amministrazione o agli organi della direzione, come pure circa le azioni nominative e le quote sociali.
5. I creditori e i debitori di prestazioni devono rilasciare, a rispettiva richiesta, certificati concernenti l'esistenza, l'importo, gli interessi pagati o dovuti, le garanzie e le rispettive contropretese.

6. L'assicuratore è tenuto a rilasciare, su richiesta, all'avente diritto un'attestazione circa il valore di riscatto delle polizze di assicurazione sulla vita o simili.

Art. 38

La moglie del contribuente, i cui fattori di sostanza e di reddito vanno aggiunti a quelli del marito, è tenuta in caso di impedimento o di rifiuto da parte del marito, ad informare l'autorità di tassazione su tutte le circostanze che hanno importanza per l'accertamento dei suoi fattori di sostanza e di reddito.

3) della moglie

Art. 39

L'autorità di tassazione ha facoltà, in ogni stadio della procedura, di eseguire o di far eseguire ispezioni dei libri contabili e perizie sulle condizioni di reddito e di sostanza del contribuente.

Ispezioni e perizie

Il contribuente è tenuto a fornire all'autorità di tassazione ed agli ispettori o periti da questa designati, i documenti e le informazioni occorrenti all'accertamento; a richiesta deve esibire una copia firmata dei documenti originali. Al contribuente, o alla persona in sua vece obbligata, che non avesse, per sua colpa, soddisfatto all'obbligo di fornire chiarimenti o di produrre i documenti, possono essere addebitate le spese di ispezione o di perizia provocate.

C. Tassazione

Art. 40

Ultimati i lavori di accertamento, gli uffici competenti procedono alla determinazione dei fattori imponibili di sostanza e di reddito e dell'ammontare dell'imposta.

Della tassazione

Art. 41

Se, nonostante diffida, il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non dà informazioni, se, benchè obbligato a tenere i libri di commercio, non li presenta o li presenta in modo da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti, la tassazione è eseguita d'ufficio.

1) Tassazione d'ufficio

Contro la tassazione non è ammesso nè reclamo nè ricorso quando i fattori imponibili che hanno servito di base all'ultima tassazione esecutoria non sono aumentati in misura superiore al 20%.

Se la tassazione d'ufficio non ha colpito interamente i fattori imponibili, il contribuente è inoltre considerato colpevole di contravvenzione nel senso dell'art. 67.

Art. 42

Le persone che per la prima volta, o dopo un'assenza di almeno dieci anni dalla Svizzera, prendono domicilio nel Cantone senza esercitarvi attività lucrativa possono, una volta raggiunte le condizioni dell'imponibilità, chiedere di essere tassate, per il resto dell'anno e per l'anno successivo, sulla base del reddito consumato nel Cantone in luogo di eventuale so-

2) Tassazione globale

stanza mobiliare ovunque posta e del reddito effettivo imponibile. Se le persone di cui sopra sono stranieri non nati in Svizzera, lo stesso sistema di imposizione può essere continuato, con l'autorizzazione del Consiglio di Stato, ritenuto tuttavia che l'ammontare dell'imposta a loro carico non abbia ad essere inferiore a quanto dovuto, in applicazione delle norme comuni della legge, per la sostanza immobiliare sita nel Cantone, per i valori mobiliari svizzeri (carte valori, quote sociali, diritti, crediti, averi) e per i beni mobiliari che si trovano nella Svizzera.

Art. 43

3) Notifica

La tassazione è notificata al contribuente in busta chiusa con una succinta motivazione. Quando la tassazione coincide con la dichiarazione d'imposta, è sufficiente una semplice comunicazione.

Una copia della tassazione con indicazione sommaria dei fattori imponibili e dell'ammontare dell'imposta va al Comune cui spetta il prelevamento dell'imposta comunale.

Capitolo III

PROCEDURA DI RECLAMO

Art. 44

Del reclamo

Contro la tassazione il contribuente può reclamare entro trenta giorni dalla notifica.

1) Modalità

Il reclamo deve essere steso su carta bollata di 1 franco e va presentato alla istanza che ha notificato la tassazione.

Art. 45

2) Contenuto

Nel reclamo devono essere indicate chiaramente le motivazioni del reclamante, le sue domande nonchè le prove a sostegno.

Di regola i documenti in possesso del reclamante devono essere allegati al gravame in originale o in copia autentica.

La presentazione dei documenti, elencati nel reclamo, può essere eccezionalmente differita all'udienza personale quando esistono fondati motivi. Il reclamante ha diritto di essere udito sui motivi enunciati nel reclamo e sulle prove indicate, che intende esibire personalmente.

Non sono presi in considerazione i reclami generici, non motivati oggettivamente e senza documentazione delle domande.

Art. 46

3) Esame

Gli uffici fiscali nell'esame del reclamo hanno le medesime facoltà che loro spettano in sede di tassazione. Essi non sono vincolati alle domande del contribuente, ma possono riesaminare l'intera tassazione.

Art. 47

4) Divieto di ritiro

Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente.

Art. 48

5) Rappresentanza

In caso di decesso il diritto passa agli eredi: il termine decorre dal giorno del decesso.

Il reclamo presentato da un erede solidalmente responsabile vale anche per gli altri coeredi.

Se il reclamo è presentato da un procuratore, può essere chiesta la produzione di una procura.

Art. 49

Il reclamo collettivo non è ammesso: tuttavia se oggetto di reclamo è la partecipazione alla sostanza o al reddito di una società in nome collettivo o in accomandita oppure a una massa patrimoniale in comunione, gli altri interessati saranno avvertiti e invitati a dichiarare se intendono partecipare alla procedura di reclamo. La decisione vale in ogni caso per tutti gli interessati.

**Reclamo
collettivo
Divieto**

Art. 50

E' ammesso il ritardo nella presentazione del reclamo nei casi previsti dall'art. 31.

Tardività

Il reclamo dovrà tuttavia essere presentato entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Art. 51

Ultimata l'istruzione, l'autorità di tassazione determina, valutando dei nuovi risultati delle indagini esperite, i fattori imponibili del reclamante.

Decisione

La tassazione può essere modificata anche a svantaggio del contribuente.

La decisione, succintamente motivata, viene comunicata all'interessato per raccomandata, unitamente ai documenti prodotti. Una copia della decisione viene pure trasmessa al Comune in cui il contribuente è tassato.

Art. 52

La procedura di reclamo è esente da tassa di giudizio. Tuttavia le spese di indagini speciali, segnatamente quelle di perizie, ispezioni o sopralluoghi possono essere addebitate al contribuente nella misura in cui il reclamo si rivela infondato.

Spese

Capitolo IV

PROCEDURA DI RICORSO

Art. 53

Contro la decisione di reclamo il contribuente può ricorrere alla Commissione cantonale di ricorso.

Del ricorso

Il ricorso va presentato su carta bollata da 1 franco, all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata.

1) Presentazione

Il ricorso può essere ritirato prima della decisione della Commissione cantonale di ricorso con il consenso dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Sono applicabili per analogia gli art. 45, 47, 48, 49 e 50.

Art. 54

La Commissione cantonale di ricorso procede alla istruzione del ricorso e alle indagini necessarie senza essere vincolata alle domande delle parti; le competono all'uopo le medesime facoltà della autorità di tassazione.

Istruzione

Art. 55

Competenze del presidente

Il presidente della Commissione cantonale di ricorso, assistito dal segretario, decide in qualità di giudice unico :

- a) lo stralcio dei ricorsi divenuti senza oggetto a seguito di ritiro o che sono irricevibili in ordine, specie per tardività;
- b) i gravami a dipendenza dei quali la tassazione deve esser riveduta in base ad attestazioni incontestabili, consentienti l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni;
- c) i casi di riforma dipendenti da errori materiali;
- d) i ricorsi in cui l'importo in contestazione non superi i Fr. 500.— di reddito o i Fr. 5000.— di sostanza imponibili.

Ngli può tuttavia deferirne il giudizio alla Commissione quando lo ritenga opportuno a dipendenza dell'importanza dei fatti o delle questioni di diritto da decidere, e lo deve quando esista un motivo di ricusa.

Art. 56

Sede

La Commissione cantonale di ricorso tiene, di regola, le sue sedute alle sedi dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni e degli uffici circondariali di tassazione.

Può validamente deliberare presenti cinque membri o supplementi. Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le sedute e le deliberazioni della Commissione non sono pubbliche.

Art. 57

Decisione dei ricorsi

La Commissione di ricorso, o il suo presidente, decidono in base agli atti, senza essere vincolati alle proposte delle parti. La tassazione può essere modificata anche a svantaggio del ricorrente. Un rappresentante dell'Amministrazione cantonale assiste alle deliberazioni, allo scopo di dare i ragguagli ritenuti necessari.

Art. 58

Notifica della decisione

La decisione, succintamente motivata, viene comunicata al contribuente, dall'Amministrazione cantonale per lettera raccomandata, con copia al Comune interessato.

La decisione è definitiva; con essa vanno restituiti i documenti prodotti.

Art. 59

Tassa di giudizio

Le decisioni della Commissione di ricorso sono soggette ad una tassa di giudizio da Fr. 5.— a Fr. 100.—, salvo quando il ricorso sia integralmente accolto.

Le spese di indagini speciali, segnatamente quelle di perizie, ispezioni o sopralluoghi, possono essere caricate al ricorrente nella misura in cui il ricorso risulta infondato.

Capitolo V REVISIONE

Art. 60

Della revisione
1) Motivi di revisione

La revisione di una tassazione cresciuta in forza di cosa giudicata può essere chiesta:

- a) quando la tassazione è stata fatta in violazione di una norma essenziale di procedura;

- b) quando è provato mediante un processo penale un'influenza punibile nella procedura di tassazione;
- c) quando sono invocati fatti o prodotti mezzi probatori che non si poterono far valere in sede di tassazione e che, se conosciuti dall'autorità di tassazione, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione d'ufficio;
- d) quando siano constatati errori materiali di calcolo o di redazione;
- e) quando la notifica è stata fatta nella forma valida per gli assenti.

Art. 61

La domanda di revisione deve essere presentata alla Commissione cantonale di ricorso entro tre mesi dalla conoscenza del motivo di revisione, non però oltre due anni dal momento in cui la tassazione è diventata esecutiva. In caso di accoglimento della domanda la Commissione di ricorso invia gli atti all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni per una nuova tassazione.

2) Domanda

Le decisioni sono soggette a una tassa di giudizio da Fr. 5.— a Fr. 100.—.

Art. 62

Le domande di revisione di cui agli articoli 11, 12 e 14 LT (cessazione definitiva di attività, collocamento in pensione, dissesto, avvenimenti naturali straordinari), all'art. 12 cfr. 2 LT (divorzio o separazione), all'art. 14 LT (decesso del contribuente) vanno presentate all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni entro tre mesi dal momento in cui si è verificato il motivo di revisione.

3) Casi speciali

Titolo III

Imposte suppletorie e contravvenzioni

Art. 63

L'imposta suppletoria corrisponde all'imposta sottratta, maggiorata degli interessi del 5 % a contare dalla scadenza.

Quando la sottrazione si è verificata senza intenzione o negligenza del contribuente, per errore od omissione dell'autorità fiscale, è dovuta soltanto l'imposta sottratta.

Delle imposte suppletorie

1) Definizione

Art. 64

Chiunque non adempiendo agli obblighi che gli incombono nella procedura di tassazione, di reclamo o di ricorso, omettendo di indicare fatti importanti per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta, o fornendo intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte, sottrae allo Stato o al Comune un'imposta dovuta, deve pagare l'imposta suppletoria ed è punito con una multa tributaria.

2) Sottrazione d'imposta

Art. 65

La multa tributaria va da una a cinque volte l'imposta sottratta, secondo la gravità della sottrazione e le circostanze. Di regola essa è pari a una volta l'imposta sottratta se questa è inferiore al 20 % dell'imposta dovuta, a due volte se è dei

Multa tributaria

1) Definizione

20 % ma inferiore al 40 %, a tre volte se è del 40 % ma inferiore al 60 %, a quattro volte se è del 60 % ma inferiore all'80 %, a cinque volte se è dell'80 % e oltre.

Art. 66

- 2) Attenuanti Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che l'autorità fiscale sia in possesso degli elementi per scoprirla, la penalità non supera l'imposta sottratta, sempreché non venga in seguito accertato che le indicazioni fornite erano inesatte o incomplete.

Art. 67

- 3) Aggravanti La multa è aumentata del 50 % se il contribuente ha intenzionalmente indotto in errore le autorità incaricate di determinare l'ammontare dell'imposta, producendo documenti falsi, falsificati o volutamente inesatti su fattori importanti concernenti l'esistenza o la portata del suo obbligo. Incorre nella medesima multa chiunque pregiudica gli interessi del fisco tacendo o sottraendo intenzionalmente beni o documenti giustificativi in occasione della erezione dell'inventario obbligatorio previsto dalla legge.

Art. 68

Istigazione
alla sottrazione

Chiunque induce intenzionalmente il contravventore agli atti o alle omissioni menzionate nell'art. 63 e nell'art. 67, lo assiste a tale scopo, lo aiuta o tenta di aiutarlo a sottrarsi ai procedimenti penali e alla applicazione delle sanzioni è punibile con una multa fino a Fr. 20.000.—, tenuto conto del grado di colpevolezza e della situazione personale.

I complici o i favoreggiatori possono essere colpiti da pene inferiori a quelle inflitte ai loro autori o istigatori. La punizione non esclude la riscossione delle imposte sottratte e la applicazione della multa al contribuente che ha beneficiato della sottrazione.

Se le azioni sopra menzionate non ebbero come conseguenza una sottrazione fiscale il massimo della multa è di Fr. 10.000.—.

Art. 69

Responsabilità

Se l'importo sottratto e la multa dovuta da un contribuente non sono ancora pagati al momento del suo decesso, gli obblighi passano agli eredi; questi sono responsabili solidalmente fino a concorrenza delle loro quote di eredità. Se la procedura è in corso al momento del decesso gli eredi subentrano al posto del defunto.

Se la sottrazione è scoperta dopo la morte del contribuente, si procede contro gli eredi; essi rispondono solidalmente dell'importo sottratto dal defunto e delle multe anche se non sono colpevoli sino a concorrenza delle loro quote di eredità.

Se la contravvenzione fu commessa da un rappresentante legale di una persona fisica, quest'ultima deve pagare unicamente l'importo sottratto e l'interesse moratorio. Il rappresentante legale è passibile di una multa da 5.— a 5.000.— Fr.

Se la contravvenzione fu commessa da un rappresentante contrattuale, essa è imputata alla persona rappresentata, a meno che provi di non essere stata in grado di impedire l'atto o di evitarne gli effetti.

L'imposta sottratta deve essere pagata in ogni caso.

Il rappresentante contrattuale può essere punito con una multa fino a Fr. 5.000.—.

Se la contravvenzione fu commessa nella gestione o in caso di liquidazione di una persona giuridica o di una società commerciale senza personalità giuridica, l'imposta suppletoria e la multa sono dovute dalla persona giuridica o dalla società commerciale.

I membri dell'amministrazione e le persone incaricate della direzione possono essere puniti, in quanto personalmente colpevoli, ai sensi dell'art. 70.

Art. 70

Chiunque contravviene intenzionalmente o per negligenza alle decisioni e ai provvedimenti presi dalle autorità fiscali in virtù della presente legge e in particolare concernenti:

la consegna della dichiarazione, la presentazione o la produzione di documenti giustificativi, l'osservanza di citazioni o del divieto di disporre, l'obbligo di dare informazioni oppure l'esecuzione di pagamenti o la prestazione di garanzie, è punito con una multa da 5.— a 1.000.— Fr.

La medesima multa è inflitta a chiunque non adempie all'obbligo di dare informazioni o di rilasciare documenti ai sensi della presente legge.

Altre contravvenzioni

Art. 71

Al contribuente che, durante la procedura di reclamo, di ricorso o di inventario, allo scopo di ottenere una tassazione inferiore al dovuto, ha dato indicazioni inesatte o incomplete o ha tentato di indurre in errore l'autorità, producendo documenti o dati falsi, falsificati o inesatti su fattori importanti circa l'esistenza o la portata del suo obbligo fiscale, verrà applicata una multa da 20.— a 20.000.— Fr.

Sono applicabili per analogia gli art. 68 e 69.

Tentativo

Art. 72

Chiunque commette un'azione punibile secondo le leggi penali, sarà inoltre denunciato all'autorità penale a cura del Consiglio di Stato.

Denuncia alla autorità penale

Art. 73

La procedura di contravvenzione per sottrazione d'imposta viene iniziata dalla Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Essa procede alle inchieste necessarie a mente delle disposizioni concernenti la procedura di tassazione.

Al contravventore viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare le giustificazioni.

Procedura

1) In caso di sottrazione

Art. 74

Terminata l'inchiesta l'Amministrazione cantonale determina i fattori imponibili sottratti e notifica la decisione dell'imposta suppletoria cantonale, comunale e per la pubblica assistenza agli interessati mediante lettera raccomandata.

a) Imposta suppletoria

Titolo IV

Riscossione delle imposte

Art. 81

L'imposta cantonale viene riscossa in base alla tassazione. Base

Art. 82

La riscossione ha luogo, di regola, in tre rate annuali.

La prima e la seconda vengono prelevate a titolo di acconto sulla base della tassazione dell'anno precedente, in ragione del 40 % per ogni rata.

Con la terza rata verrà richiesto il saldo dell'imposta dovuta per l'esercizio fiscale.

Rate
d'imposta

Art. 83

Il termine di pagamento delle singole rate è stabilito ogni anno dal Consiglio di Stato e pubblicato nel F. U. del Cantone.

Le imposte suppletorie e le multe sono esigibili al momento della notifica.

Se il contribuente o il suo legittimo successore cadono in fallimento o si accingono a lasciare il Cantone, oppure se una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita si sciogliono, l'intero importo diventa esigibile il giorno in cui il contribuente si dispone a partire oppure al momento dell'apertura del fallimento o della domanda di cancellazione dal Registro di commercio.

Scadenza

Art. 84

Il versamento delle singole rate di imposta deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della bolletta.

Il reclamo o il ricorso non sospendono l'obbligo del pagamento.

Se dalla decisione di reclamo o di ricorso risulta un minor importo dovuto, l'importo pagato in più viene restituito d'ufficio con l'interesse del 5 %.

Pagamento

Art. 85

Se l'imposta non è pagata entro il termine stabilito decorre dalla scadenza un interesse di mora del 5 %. L'interesse è dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

Interessi
di mora

Art. 86

Se l'ammontare dovuto non è pagato alla scadenza, si procede all'incasso in via esecutiva.

La procedura esecutiva è preceduta da una diffida di pagamento.

Le spese di esecuzione sono a carico del contribuente in mora.

Diffida
ed esecuzione

Art. 87

Le bollette d'imposta e i decreti di multa sono titoli esecutivi, a contare dal giorno della scadenza dell'imposta o della multa e sono parificate a sentenze esecutive nel senso dell'articolo 80 della LF sull'esecuzione e sul fallimento.

Esecutività della
tassazione

Art. 88

Autorità di riscossione

La riscossione dell'imposta cantonale è affidata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Essa rappresenta lo Stato nelle procedure esecutive e giudiziarie in rapporto all'esazione.

Art. 89

Sequestro

Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o ricorrono le altre condizioni di cui alla legge federale sull'esecuzione e fallimento, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può chiedere in ogni tempo, anche prima che l'imposta sia fissata in modo definitivo, il sequestro all'autorità competente.

Il contribuente può liberarsi dal sequestro prestando sufficiente garanzia.

L'importo del sequestro o della garanzia può comprendere anche l'imposta comunale.

L'autorità cantonale e l'autorità comunale si prestano, in caso di sequestro o garanzia, reciproco aiuto e informazione.

Art. 90

Natura della garanzia

La garanzia va prestata in danaro o mediante deposito di titoli facilmente negoziabili, fideiussione di una Banca o di due fideiussori solidali domiciliati nel Cantone, di provata solvibilità.

Art. 91

Casi di morte

Se un contribuente muore e la sua tassazione era già diventata definitiva prima del decesso, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può fissare un termine ai suoi eredi per il pagamento dell'imposta o per la prestazione di garanzie.

L'amministratore della successione, come pure l'esecutore testamentario, sono personalmente responsabili dell'adempimento di questi obblighi fino a concorrenza dell'ammontare della successione.

Se gli eredi non effettuano il pagamento e in ogni caso in cui non ricorrono le premesse entro il termine fissato, sarà chiesto il sequestro o la garanzia a mente dell'art. 89 e 90.

Art. 92

Liquidazione di persone giuridiche

Gli organi incaricati della liquidazione di una persona giuridica, i soci di una società in nome collettivo e i soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita che si è sciolta devono, prima di ripartire il prodotto della liquidazione, pagare l'imposta dovuta o prestare garanzia.

Sono applicabili per analogia le prescrizioni degli art. 89 e 90.

Art. 93

Cancellazione dal Registro di commercio

Le persone giuridiche e le succursali di aziende con sede fuori Cantone possono essere cancellate dal Registro di commercio solo se hanno pagata l'imposta o prestata garanzia.

L'ufficiale del Registro di commercio deve rendere edotta l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni della domanda di cancellazione entro il giorno successivo a quello della presentazione. Se entro 10 giorni l'Amministrazione cantonale non fa opposizione sarà dato corso alla domanda.

In caso di opposizione la cancellazione non può aver luogo.
L'opposizione è tolta non appena pagata l'imposta o prestata garanzia sufficiente o quando è stabilito, con decisione esecutoria dell'autorità competente, che il credito reclamato non è fondato.

Se l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni si rifiuta di ritirare l'opposizione, è dato ricorso alla Commissione cantonale di ricorso.

Art. 94

I contribuenti che presumibilmente non prendono dimora stabile nel Cantone o vi si trattengono soltanto per lavori stagionali, possono essere sottoposti a una procedura di tassazione accelerata ed obbligati al pagamento di acconti adeguati.

La procedura accelerata consiste nella tassazione in base a fattori di imposizione presuntivi, riservati i diritti di reclamo e di ricorso a mente della presente legge.

Il termine di pagamento e l'ammontare degli acconti sono stabiliti dall'Amministrazione cantonale.

Essa può delegare al datore di lavoro il compito della tassazione e dell'incasso, ritenuto il rimborso delle spese.

Il Consiglio di Stato può, con decreto esecutivo, ordinare il prelevamento anticipato o alla fonte, con la responsabilità solidale del datore di lavoro, riservata la successiva normale procedura di tassazione e il relativo conguaglio, dell'imposta cantonale e comunale.

Gli uffici competenti a rilasciare i permessi di lavoro e di dimora devono comunicare all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni le generalità delle persone che presumibilmente non prendono dimora stabile nel Cantone.

**Contribuenti
transitori
e stagionali**

1) Tassazione accelerata

2) Collaborazione degli uffici di polizia

Art. 95

Se per motivi oggettivamente provati, il pagamento dell'imposta entro il termine fissato è particolarmente gravoso, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può concedere delle facilitazioni di pagamento.

Le facilitazioni consistono nella proroga sino a un anno del termine di scadenza delle singole quote, nel pagamento rateale e nella rinuncia agli interessi.

**Delle
facilitazioni
di pagamento**

Art. 96

La domanda di facilitazione di pagamento deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, su carta bollata di 1 Fr.

Domanda

Art. 97

I contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà, si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa tornerebbe loro oltremodo gravoso, possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento degli importi dovuti.

Del condono

Art. 98

La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Domanda

La domanda è trasmessa con preavviso al Dipartimento delle finanze che decide definitivamente, se l'importo da condonare non supera complessivamente i Fr. 200.—. Negli altri casi decide il Consiglio di Stato.

Le decisioni sulle domande di condono sono inappellabili.

La domanda di condono o di facilitazione di pagamento non sospende l'obbligo del pagamento.

Art. 99

Restituzione
d'imposta

Entro un anno dal pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte e che egli ha pagato per errore, oppure se ricorrono gli estremi dell'art. 86 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Domanda

La domanda di restituzione, motivata e accompagnata dalle prove necessarie e stesa su carta bollata di 1 Fr., deve essere presentata al Dipartimento delle finanze che decide in merito.

Il pagamento di importi non dovuti, constatato dagli organi fiscali, comporta la restituzione d'ufficio.

Art. 100

Prescrizione

I crediti per imposte si prescrivono dopo cinque anni dalla fine del periodo di tassazione. Se la tassazione definitiva è stata intimata al contribuente dopo la fine del periodo, il termine di prescrizione decorre dal giorno della notifica.

Alla prescrizione sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni atto di esazione ed è sospesa fintanto che il contribuente non ha domicilio o non può, per altri motivi, essere escusso nella Svizzera.

Titolo V

Determinazione e riscossione dell'imposta comunale

Art. 101

Norme
generali

Per il prelevamento dell'imposta comunale fanno stato le classificazioni dell'imposta cantonale, riservate le contrarie disposizioni del presente titolo.

Art. 102

Domicilio
fiscale

L'imposta comunale è dovuta nel Comune in cui il contribuente è domiciliato ai fini dell'imposta cantonale, riservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Chi trasferisce il proprio domicilio da un Comune all'altro del Cantone paga l'imposta comunale nei diversi Comuni proporzionalmente alla durata del domicilio calcolata a mesi, ritenuto che la frazione maggiore è calcolata come mese intero.

Art. 103

Elenchi dei
contribuenti

I Municipi allestiscono entro il mese di gennaio di ogni anno:

- a) l'elenco delle famiglie obbligate al pagamento della tassa di fuocatico e l'elenco delle persone soggette alla tassa di testatico;

- b) il registro dei contribuenti obbligati al pagamento dell'imposta comunale, con le indicazioni dell'ammontare dell'imposta cantonale dovuta per l'anno precedente, riservate le modificazioni consentite dalla legge tributaria, effettuate con l'autorità di tassazione. Gli elenchi e il registro devono essere aggiornati nel corso dell'anno secondo le modificazioni intervenute;
- c) nel registro devono essere compresi anche i beni dello Stato non destinati al servizio pubblico. La tassazione spetta agli uffici fiscali;
- d) gli elenchi e il registro possono essere sostituiti da appositi schedari.

Art. 104

Gli elenchi e il registro, di cui all'art. precedente, sono depositi, previo avviso pubblico, presso la cancelleria municipale per un periodo di 15 giorni. Pubblicazione

Ai contribuenti iscritti per la prima volta sarà dato avviso personale.

Art. 105

Contro le iscrizioni negli elenchi e nel registro gli interessati possono presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'avviso pubblico o dalla comunicazione personale. Il reclamo va presentato in una sola copia. Reclamo

Art. 106

Il Municipio decide in prima istanza e notifica la decisione agli interessati entro 15 giorni dalla ricevuta del reclamo. Decisione municipale

Art. 107

Contro la decisione municipale è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla intimazione. Ricorso

Il ricorso va presentato in duplo, su carta bollata di 1 Fr., al Consiglio di Stato che ne trasmette una copia al Municipio per le sue osservazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo contrarie decisioni del Consiglio di Stato.

Art. 108

Se il contribuente possiede, all'infuori del Comune di domicilio, valori immobiliari o gerisce succursali, agenzie o rappresentanze della sua azienda, l'imposta base è ripartita secondo le norme vigenti in materia di doppia imposizione intercantonale, applicate per analogia, riservate le disposizioni dell'art. 66 LT. Riparto intercomunale

La ripartizione avviene in base all'imposta cantonale.

Art. 109

Il Comune che intende far valere un diritto al riparto della imposta comunale deve, all'inizio di ogni periodo fiscale, presentare una domanda alla competente autorità di tassazione. 1) Domanda di riparto

La domanda, deve indicare le circostanze di fatto che legittimano il diritto al riparto.

Quando le condizioni del riparto si verificano soltanto per una parte dell'anno, la domanda deve essere presentata entro tre mesi dal momento in cui le condizioni si sono verificate.

Art. 110

- 2) Riparto Il riparto viene eseguito dall'autorità di tassazione che lo notifica agli interessati contemporaneamente alla tassazione.

Art. 111

- 3) Reclamo Contro la decisione dell'autorità di tassazione, il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro 30 giorni dalla notificazione.

Il reclamo va presentato all'autorità di tassazione, su carta bollata di 1 Fr., più tante copie in carta semplice quanti sono gli interessati.

L'autorità di tassazione trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato per le osservazioni.

Art. 112

- 4) Ricorso Contro le decisioni sul reclamo, gli interessati possono ricorrere alla Commissione cantonale di ricorso entro il termine di trenta giorni dalla intimazione.

Il ricorso va presentato all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni su carta bollata di 1 Fr. più tante copie in carta semplice quanti sono gli interessati.

L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni intima un esemplare del ricorso ad ogni interessato per le osservazioni, da inoltrare entro 15 giorni. Decorso tale termine trasmette gli atti, con un preavviso, alla Commissione cantonale di ricorso.

Art. 113

Validità del reclamo e del ricorso

I termini di cui agli art. precedenti sono considerati utili se osservati da un interessato; le decisioni di reclamo e di ricorso valgono in ogni caso in confronto di tutti.

Art. 114

Validità della decisione di merito

Qualora il contribuente, la cui imposta comunale è soggetta a riparto, avesse presentato reclamo o ricorso contro la tassazione, il riparto dell'imposta comunale sarà modificato in conformità della tassazione definitiva.

Art. 115

Determinazione dell'imposta Moltiplicatore

Accertato definitivamente l'elenco dei contribuenti e il riparto intercomunale, il Municipio procede alla determinazione delle basi d'imposta comunale come segue:

- a) dal fabbisogno che deve essere coperto con l'imposta si deducono il gettito del fuocatico e del testatico;
- b) si aggiunge un importo pari allo sgravio d'imposta per i minorenni e le persone a carico (art. 32 LT).
- c) si ottiene il rapporto percentuale fra il fabbisogno così epurato e il gettito dell'imposta cantonale nel Comune e lo si modera con la tassa immobiliare in modo che il moltiplicatore fiscale e le aliquote della tassa immobiliare corrispondano alle categorie dell'art. 71 LT.

Art. 116

Riscossione

I Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta comunale in due o più rate, alla distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra.

Le rate a titolo di acconto possono essere calcolate in base al registro dell'anno precedente. I Comuni curano pure direttamente l'incasso degli importi loro pertocanti a titolo di imposta suppletoria o di multa tributaria.

Art. 117

Il termine di pagamento delle rate viene fissato e reso noto dai Municipi mediante pubblico avviso. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione personale.

Scadenza

Art. 118

I Municipi sono competenti a decidere in tema di facilitazioni di pagamento e di condono delle imposte comunali, attenendosi alle norme valide per le imposte cantonali.

Condono

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 119

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti e le ordinanze d'applicazione della presente legge e disciplina il funzionamento della Commissione cantonale di ricorso.

Regolamento e ordinanze

Art. 120

Il Consiglio di Stato procede con decreto esecutivo alle necessarie variazioni della pianta organica dei funzionari fiscali.

Modifica della attuale struttura organica

Art. 121

Le procedure tributarie riguardanti gli esercizi antecedenti alla introduzione della presente legge soggiacciono al diritto precedentemente in vigore. Lo stesso dicasi per le sottrazioni consumate prima della entrata in vigore della presente legge. E' riservata la norma della legge più favorevole al contravventore.

Diritto applicabile

Art. 122

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge di procedura tributaria del 5 ottobre 1920, le successive modificazioni e ogni altra contraria disposizione.

Abrogazione

Art. 123

La presente legge, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1953.

Entrata in vigore

